

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2003/C 19/01	Sentenza della Corte 10 dicembre 2002 nella causa C-29/99: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea («Accordi internazionali — Convenzione sulla sicurezza nucleare — Decisione di adesione — Compatibilità con il Trattato CEEA — Competenza esterna della Comunità — Artt. 30-39 del Trattato CEEA»)	1
2003/C 19/02	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 dicembre 2002 nella causa C-470/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vergabekontrollsenat des Landes Wien): Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1. Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H Salzburg, 2. ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH contro Entsorgungsbetriebe Simmering GesmbH («Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Nozione di "amministrazione aggiudicatrice" — Organismo di diritto pubblico — Procedura ristretta — Regole di valutazione comparativa dei criteri di selezione dei candidati ammessi a presentare offerte — Pubblicità — Direttiva 89/665/CEE — Procedimenti di ricorso in materia di appalti pubblici — Termini di ricorso»)	1
2003/C 19/03	Setenza della Corte 10 dicembre 2002 nella causa C-153/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout): Paul der Weduwe («Libera prestazione dei servizi — Attività bancarie — Dipendente di un ente di credito stabilito in uno Stato membro che procacci a domicilio la clientela in un altro Stato membro — Normative nazionali in materia di segreto bancario — Rifiuto di rispondere e di testimoniare nell'ambito di un'istruttoria giudiziaria»)	2

IT

2

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 19/04	Sentenza della Corte 12 dicembre 2002 nella causa C-273/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundespatentgericht): Ralf Sieckmann contro Deutsches Patent- und Markenamt («Marchi d'impresa — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 89/104/CEE — Art. 2 — Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa — Segni che possono essere riprodotti graficamente — Segni olfattivi»)	3
2003/C 19/05	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 dicembre 2002 nella causa C-379/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del VAT and Duties Tribunal, London): Overland Footwear Ltd contro Commissioners of Customs and Excise («Codice doganale comunitario — Valore in dogana delle merci importate — Prezzo delle merci e commissione d'acquisto — Rimborso dei dazi pagati sull'intero importo»)	3
2003/C 19/06	Sentenza della Corte 12 dicembre 2002 nella causa C-395/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Trento): Distillerie Fratelli Cipriani SpA contro Ministero delle Finanze («Direttiva 92/12/CEE — Art. 20 — Esportazione verso paesi terzi di prodotti soggetti a regime sospensivo — Prodotti che devono essere considerati come non giunti a destinazione in ragione della falsificazione del documento di accompagnamento — Luogo dell'infrazione o dell'irregolarità sconosciuto — Determinazione dello Stato membro competente ad esigere il diritto d'accisa»)	4
2003/C 19/07	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 28 novembre 2002 nella causa C-417/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt): Agrargenossenschaft Pretzsch eG contro Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt («Politica agricola comune — Regolamento (CEE) n. 3887/92 — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari — Modalità di applicazione — Aiuti collegati al ritiro dei seminativi dalla produzione — Dichiarazioni della superficie ritirata — Omessa comunicazione, successivamente alla presentazione della domanda d'aiuto, della diminuzione della superficie ritirata — Sanzioni»)	4
2003/C 19/08	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 dicembre 2002 nella causa C-442/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La-Mancha): Ángel Rodríguez Caballero contro Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) («Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Ambito di applicazione — Nozione di "diritti" — Nozione di "retribuzione" — "Salarios de tramitación" — Pagamento garantito dall'organismo di garanzia — Pagamento subordinato all'adozione di una decisione giudiziaria») ...	5
2003/C 19/09	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 dicembre 2002 nella causa C-456/00: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Misure in favore dell'adeguamento dei vigneti delle Charentes»)	5
2003/C 19/10	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 dicembre 2002 nella causa C-5/01: Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee («Trattato CECA — Aiuti concessi dagli Stati membri — Annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 2000, 2001/198/CECA, relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA»)	6

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 19/11	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 dicembre 2002 nella causa C-174/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo («Inadempimento da parte di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT)»	6
2003/C 19/12	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 28 novembre 2002 nella causa C-259/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/30/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)	7
2003/C 19/13	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 dicembre 2002 nella causa C-324/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio («Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Attuazione incompleta»)	7
2003/C 19/14	Sentenza della Corte 10 dicembre 2002 nella causa C-362/01: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 98/5/CE — Parere motivato — Mancata presa in considerazione delle osservazioni inviate dallo Stato membro in risposta alla lettera di diffida — Incidenza sulla ricevibilità»)	8
2003/C 19/15	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 novembre 2002 nella causa C-392/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 97/55/CE — Pubblicità comparativa — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)	8
2003/C 19/16	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 novembre 2002 nella causa C-414/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 97/7/CE»)	9
2003/C 19/17	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 19 settembre 2002 nella causa C-267/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Jaroslav Nyvlt contro Flughafen Wien AG («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questione la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli — Art. 3 del regolamento (CEE) n. 3922/91 — Armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile — Art. 145.35 delle regole JAR-145»)	9
2003/C 19/18	Causa C-367/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht, con ordinanza 26 giugno 2002, nella causa Deutsche Telekom AG contro DKV Deutsche Krankenversicherung AG	10
2003/C 19/19	Causa C-387/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — 1ª Sezione penale — con ordinanza 26 ottobre 2002, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Silvio Berlusconi	10



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 19/20	Causa C-389/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg, con ordinanza 16 ottobre 2002, nella causa Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft e. G. contro Hauptzollamt Kiel	11
2003/C 19/21	Causa C-391/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Lecce — Sezione Penale — con ordinanza 7 ottobre 2002, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico del sig. Sergio Adelchi	11
2003/C 19/22	Causa C-394/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto l'8 novembre 2002	12
2003/C 19/23	Causa C-401/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 12 novembre 2002 (via fax l'11.11.2002)	13
2003/C 19/24	Causa C-403/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Sezione IV Penale — con ordinanza 29 ottobre 2002, nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti a carico di Marcello Dell'Utri, Romano Luzi e Romano Comincioli	14
2003/C 19/25	Causa C-407/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 15 novembre 2002	14
2003/C 19/26	Causa C-409/02 P: Ricorso del sig. Jan Pflugradt contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 22 ottobre 2002, cause riunite T-178/00 e T-341/00, Jan Pflugradt/Banca centrale europea, proposto il 18 novembre 2002	15
2003/C 19/27	Causa C-414/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 6 novembre 2002, nella causa Spedition Ulustrans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A.S. Istanbul contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich	16
2003/C 19/28	Causa C-415/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 19 novembre 2002	16
2003/C 19/29	Causa C-417/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 19 novembre 2002	16
2003/C 19/30	Causa C-418/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht, con ordinanza 15 ottobre 2002, nella causa avente ad oggetto un ricorso della PRAKTIKER Bau- und Heimwerkermärkte AG	17

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 19/31	Causa C-422/02 P: Ricorso della Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) nella causa T-89/00, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 novembre 2002	17
2003/C 19/32	Causa C-423/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 22 novembre 2002	18
2003/C 19/33	Causa C-424/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 22 novembre 2002	19
2003/C 19/34	Causa C-425/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Gran Ducato del Lussemburgo), con ordinanza 21 novembre 2002, nell'atto di appello Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor contro il ministro della Funzione pubblica e della Riforma amministrativa in materia di inquadramento	19
2003/C 19/35	Causa C-427/02 P: Ricorso proposto il 25 novembre 2002 dal sig. Giuseppe Di Pietro contro l'ordinanza emessa il 27 settembre 2002 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/01, tra Giuseppe Di Pietro e Corte dei conti delle Comunità europee	20
2003/C 19/36	Causa C-429/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia), Sezione commerciale, finanziaria ed economica, con ordinanza 19 novembre 2002, nella causa Bacardi-Martini SAS contro Télévision française TF1 SA, Groupe Jean-Claude Darmon SA et Giro sport SARL	21
2003/C 19/37	Causa C-430/02: Ricorso del 28 novembre 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	21
2003/C 19/38	Causa C-431/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 29 novembre 2002	22
2003/C 19/39	Causa C-432/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lendinara (RO), Italia — con ordinanza 29 ottobre 2002, nella causa Lucio Trombin contro Insight World Education System Limited, con l'intervento di Valeria Trombin	22
2003/C 19/40	Causa C-433/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 29 novembre 2002	23
2003/C 19/41	Causa C-436/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 2 dicembre 2002	24



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 19/42	Causa C-439/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 4 dicembre 2002	24
2003/C 19/43	Causa C-440/02: Ricorso del 3 dicembre 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	25
2003/C 19/44	Causa C-442/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État français, con ordinanza 6 novembre 2002, nella causa Société Caixa Bank France contro Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie	25
2003/C 19/45	Cancellazione dal ruolo della causa C-254/01	26
2003/C 19/46	Cancellazione dal ruolo della causa C-280/01	26
2003/C 19/47	Cancellazione dal ruolo della causa C-227/02	26
2003/C 19/48	Cancellazione dal ruolo della causa C-268/02	26
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2003/C 19/49	Sentenza del Tribunale di primo grado 21 novembre 2002 nella causa T-88/98: Kundan Industries Ltd e Tata International Ltd contro Consiglio dell'Unione europea («Dumping — Elementi di fissaggio di acciaio inossidabile — Determinazione del prezzo all'esportazione — Inattendibilità del prezzo — Determinazione del valore normale — Diritto di difesa»)	27
2003/C 19/50	Sentenza del Tribunale di primo grado 7 novembre 2002 nelle cause riunite T-141/99, T-142/99, T-150/99 e T-151/99: Vela Srl e Tecnagrind SL contro Commissione delle Comunità europee («Agricoltura — FEAOG — Soppressione di un contributo finanziario — Artt. 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Principio di proporzionalità»)	27
2003/C 19/51	Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2002 nelle cause riunite T-269/99, T-271/99 e T-272/99: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa e a. contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Decisione di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Misura fiscale — Carattere selettivo — Legittimo affidamento — Sviamento di potere»)	28
2003/C 19/52	Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2002 nelle cause riunite T-346/99, T-347/99 e T-348/99: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e a. contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Decisione di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Misura fiscale — Carattere selettivo — Legittimo affidamento — Sviamento di potere»)	28

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 19/53	Sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2002 nelle cause riunite T-74/00, T-76/00, da T-83/00 a T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00: Artogodan GmbH e a. contro Commissione delle Comunit� europee («Medicinali per uso umano — Procedure arbitrali comunitarie — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio — Competenza — Criteri di revoca — Anoressizzanti: amfepramone, clobenzorex, fenproporex, norpseudofedrina, fentermina — Direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE»)	29
2003/C 19/54	Sentenza del Tribunale di primo grado 22 ottobre 2002 nelle cause riunite T-178/00 e T-341/00: Jan Pflugradt contro Banca centrale europea («Personale della Banca centrale europea — Modifica del contratto di lavoro — Rapporto informativo»)	29
2003/C 19/55	Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2002 nella causa T-251/00: Lagard�re SCA e Canal+ SA contro Commissione delle Comunit� europee («Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Modifica di una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune — Restrizioni direttamente collegate e necessarie alla realizzazione della concentrazione (“Restrizioni accessorie”) — Ricorso di annullamento — Ricevibilit� — Atti che possono essere impugnati — Interesse ad agire — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Motivazione»)	30
2003/C 19/56	Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2002 nella causa T-388/00: Institut f�r Lernsysteme GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio anteriore figurativo che contiene la sigla ILS — Domanda di marchio comunitario denominativo ELS — Prova dell'uso del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Motivazione»)	30
2003/C 19/57	Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2002 nella causa T-6/01: Matratzen Concord GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Opposizione — Impedimenti relativi opposti alla registrazione — Somiglianza tra due marchi — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Richiesta di marchio comunitario figurativo contenente il vocabolo “Matratzen” — Marchio anteriore denominativo MATRATZEN»)	31
2003/C 19/58	Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2002 nelle cause riunite T-79/01 e T-86/01: Robert Bosch GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Sintagmi Kit Pro e Kit Super Pro — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)	31
2003/C 19/59	Sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2002 nella causa T-103/01: Michael Cwik contro la Commissione delle Comunit� europee (Funzionari — Riorganizzazione delle strutture amministrative della Commissione — Nuova assegnazione — Motivazione — Interesse del servizio — Sviamento di potere — Doveri di sollecitudine)	32

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 19/60	Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2002 nella causa T-104/01: Claudia Oberhauser contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Opposizione — Marchio anteriore figurativo contenente il sintagma “miss fifties” — Domanda di marchio comunitario denominativo Fifties — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)	32
2003/C 19/61	Sentenza del Tribunale di primo grado 7 novembre 2002 nella causa T-199/01: G contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Previdenza sociale — Diniego di rimborso delle spese mediche — Cura non funzionale)	32
2003/C 19/62	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 2002 nella causa T-205/01: André Ronsse contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Retribuzione — Assegno di famiglia — Ripetizione dell'indebito)	33
2003/C 19/63	Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2002 nella causa T-271/01: José Manuel López Cejudo contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Retribuzione — Assegni per figlio a carico e indennità scolastica versati al genitore titolare della custodia del bambino — Rifiuto di riconoscere all'altro genitore il beneficio delle indennità ai fini del calcolo della riduzione fiscale e dell'indennità di dislocazione — Interessi di mora»)	33
2003/C 19/64	Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2002 nella causa T-05/02: Tetra Laval BV contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune — Diritti della difesa — Effetti orizzontali e verticali — Effetti prevedibili di consolidamento — Effetto leva — Concorrenza potenziale — Effetto generale di rafforzamento»)	34
2003/C 19/65	Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2002 nella causa T-80/02: Tetra Laval BV contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che ordina una separazione d'impresa — Art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89 — Illegalità della decisione che constata l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune — Conseguente illegalità della decisione di separazione»)	34
2003/C 19/66	Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 ottobre 2002 nella causa T-24/01: Claire Staelen contro Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo (Dipendenti — Concorso generale — Delega dei poteri da parte dell'Autorità che ha il potere di nomina — Irricevibilità)	35
2003/C 19/67	Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 ottobre 2002 nella causa T-97/01: Christos Gogos contro Commissione delle Comunità europee (Non luogo a provvedere)	35

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 19/68	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2002 nel procedimento T-215/02 R: Santiago Gómez-Reino contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Dipendenti — Ricevibilità — Atto lesivo)	35
2003/C 19/69	Causa T-325/02: Ricorso del sig. Michel Soubies contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 ottobre 2002	36
2003/C 19/70	Causa T-333/02: Ricorso dell'associazione Gestoras Pro Amnistia, dei sigg. Juan Mari Olano Olano e Julen Zelarain Errasti contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 31 ottobre 2002	36
2003/C 19/71	Causa T-340/02: Ricorso della B.V. Bureau Wijsmuller Scheepvaart-Transport en Zeesleepvaart Maatschappij contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 novembre 2002	37
2003/C 19/72	Causa T-342/02: Ricorso della Metro-Goldwin-Mayer Lion Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto l'8 novembre 2002	37
2003/C 19/73	Causa T-343/02: Ricorso del signor Roland Schintgen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 novembre 2002	38
2003/C 19/74	Causa T-345/02: Ricorso della European Dynamics contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 novembre 2002	39
2003/C 19/75	Causa T-346/02: Ricorso della Cableuropa SA, Región de Murcia de Cable, SA, Valencia de Cable, SA, Mediterránea Sur Sistemas de Cable, SA e Mediterránea Norte Sistemas de Cable, SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 novembre 2002	40
2003/C 19/76	Causa T-347/02: Ricorso della Aunacable SA, Unipersonal, Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León SA, Euskaltel, SA, Telecable de Avilés, SA Unipersonal, Telecable de Oviedo, SA Unipersonal, Telecable de Gijón, SA Unipersonal, R Cable e Telecomunicaciones Galicia, SA e Tenaria SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 novembre 2002	40
2003/C 19/77	Causa T-349/02: Ricorso della società Sephora contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 22 novembre 2002	41
2003/C 19/78	Causa T-350/02: Ricorso della Ikegami Electronics (Europe) GmbH contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 26 novembre 2002	41
2003/C 19/79	Causa T-352/02: Ricorso della Creative Technology Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 25 novembre 2002	42



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 19/80	Causa T-359/02: Ricorso della Chum Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 3 dicembre 2002	43
2003/C 19/81	Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-160/01 e T-264/01	44
2003/C 19/82	Cancellazione dal ruolo della causa T-294/01	44
2003/C 19/83	Cancellazione dal ruolo della causa T-331/01	44
2003/C 19/84	Cancellazione dal ruolo della causa T-172/02	44
2003/C 19/85	Cancellazione dal ruolo della causa T-199/02	44

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2003/C 19/86	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> GU C 7 dell'11.1.2003	45
--------------	---	----

Rettifiche

2003/C 19/87	Rettifica alla comunicazione nella causa T-258/02 (<i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> C 274 del 9 novembre 2002)	46
--------------	---	----

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

10 dicembre 2002

nella causa C-29/99: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾

(«Accordi internazionali — Convenzione sulla sicurezza nucleare — Decisione di adesione — Compatibilità con il Trattato CEEA — Competenza esterna della Comunità — Artt. 30-39 del Trattato CEEA»)

(2003/C 19/01)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-29/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor T. F. Cusack e signora L. Ström) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori S. Marquardt, F. Anton e A. P. Feeney), avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione del Consiglio 7 dicembre 1998, che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione sulla sicurezza nucleare, la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra D. Loutherman-Hubeau, capodivisione, ha pronunciato il 10 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il terzo comma della dichiarazione resa dalla Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della Convenzione sulla sicurezza nucleare e allegata alla decisione del Consiglio 7 dicembre 1998 che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione sulla

sicurezza nucleare, è annullata nei limiti in cui non vi sono menzionati gli artt. 7, 14, 16, nn. 1 e 3, nonché 17-19 di tale Convenzione.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 100 del 10.4.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 dicembre 2002

nella causa C-470/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vergabekontrollsenat des Landes Wien): Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1. Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H Salzburg, 2. ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH contro Entsorgungsbetriebe Simmering GesmbH ⁽¹⁾

(«Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Nozione di “amministrazione aggiudicatrice” — Organismo di diritto pubblico — Procedura ristretta — Regole di valutazione comparativa dei criteri di selezione dei candidati ammessi a presentare offerte — Pubblicità — Direttiva 89/665/CEE — Procedimenti di ricorso in materia di appalti pubblici — Termini di ricorso»)

(2003/C 19/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-470/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Vergabekontrollsenat des Landes Wien

(Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1. Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H Salzburg, 2. ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH, e Entsorgungsbetriebe Simmering GesmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, lett. a), b) e c), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), nonché della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissechet, presidente di sezione, R. Schintgen, C. Gulmann e V. Skouris (relatore), e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 12 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Una persona giuridica che non è stata istituita per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale ma che ha in seguito preso a suo carico tali bisogni la cui soddisfazione è da allora effettivamente assicurata dalla medesima, adempie la condizione prescritta all'art. 1, lett. b), secondo comma, primo trattino, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, al fine di poter essere definita organismo di diritto pubblico ai sensi di tale disposizione a condizione che la presa a carico della soddisfazione dei bisogni in parola possa essere oggettivamente constatata.*
- 2) *La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, non osta ad una normativa nazionale la quale prevede che qualsiasi ricorso avverso una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice va proposto nel termine all'uopo previsto e che qualsiasi irregolarità del procedimento di aggiudicazione invocata a sostegno di tale ricorso va sollevata nel medesimo termine a pena di decadenza talché, scaduto tale termine, non è più possibile impugnare tale decisione o eccepire la suddetta irregolarità, a condizione che il termine in parola sia ragionevole.*
- 3) *La direttiva 93/37 va interpretata nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice, se nell'ambito di una procedura ristretta ha previamente fissato regole di valutazione comparativa dei criteri di selezione dei candidati i quali saranno invitati a presentare un'offerta, ha l'obbligo di indicarli nel bando di gara o nei documenti allegati al medesimo.*

(¹) GU C 63 del 4.3.2000.

SETENZA DELLA CORTE

10 dicembre 2002

nella causa C-153/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout): Paul der Weduwe(¹)

(«Libera prestazione dei servizi — Attività bancarie — Dipendente di un ente di credito stabilito in uno Stato membro che procacci a domicilio la clientela in un altro Stato membro — Normative nazionali in materia di segreto bancario — Rifiuto di rispondere e di testimoniare nell'ambito di un'istruttoria giudiziaria»)

(2003/C 19/03)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-153/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma art. 234 CE, dall'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgio), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Paul der Weduwe, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 49 CE, la Corte, composta dai sigg. J.-P. Puissechet, presidente della Terza e Sesta Sezione, facente funzioni di presidente, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore) P. Jann e V. Skouris, sig.re F. Macken e N. Colneric, sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 10 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgio) con ordinanza 13 aprile 2000, è irricevibile.

(¹) GU C 192 dell'8.7.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

12 dicembre 2002

nella causa C-273/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundespatentgericht): Ralf Sieckmann contro Deutsches Patent- und Markenamt ⁽¹⁾

(«Marchi d'impresa — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 89/104/CEE — Art. 2 — Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa — Segni che possono essere riprodotti graficamente — Segni olfattivi»)

(2003/C 19/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-273/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundespatentgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ralf Sieckmann e Deutsches Patent- und Markenamt, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione, ha pronunciato il 12 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa formare oggetto di una rappresentazione grafica — in particolare mediante figure, linee o caratteri — che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.
- 2) Qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi.

⁽¹⁾ GU C 259 del 9.9.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 dicembre 2002

nella causa C-379/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del VAT and Duties Tribunal, London): Overland Footwear Ltd contro Commissioners of Customs and Excise ⁽¹⁾

(«Codice doganale comunitario — Valore in dogana delle merci importate — Prezzo delle merci e commissione d'acquisto — Rimborso dei dazi pagati sull'intero importo»)

(2003/C 19/05)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-379/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Overland Footwear Ltd e Commissioners of Customs and Excise, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 29, 32, 33, 78 e 236 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, R. Schintgen, C. Gulmann (relatore), dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 5 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 29, 32 e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che una commissione d'acquisto inclusa nel valore dichiarato in dogana e non distinta dal prezzo di vendita delle merci nella dichiarazione d'importazione va considerata parte integrante del valore di transazione ai sensi dell'art. 29 dello stesso regolamento ed è, pertanto, assoggettabile a dazio.
- 2) Quando hanno accettato di rivedere una dichiarazione d'importazione ed hanno adottato una decisione «diretta a regolarizzare la situazione» ai sensi dell'art. 78, n. 3, del regolamento n. 2913/92, tenendo conto del fatto che la dichiarazione era incompleta a causa di un involontario errore del dichiarante, le autorità doganali non possono più ritornare su tale decisione.

⁽¹⁾ GU C 355 del 9.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

12 dicembre 2002

nella causa C-395/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Trento): Distillerie Fratelli Cipriani SpA contro Ministero delle Finanze ⁽¹⁾

(«Direttiva 92/12/CEE — Art. 20 — Esportazione verso paesi terzi di prodotti soggetti a regime sospensivo — Prodotti che devono essere considerati come non giunti a destinazione in ragione della falsificazione del documento di accompagnamento — Luogo dell'infrazione o dell'irregolarità sconosciuto — Determinazione dello Stato membro competente ad esigere il diritto d'accisa»)

(2003/C 19/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-395/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Trento nella causa dinanzi ad esso pendente tra Distillerie Fratelli Cipriani SpA e Ministero delle Finanze, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 20, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), la Corte, composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, e dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 12 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 20, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, è invalido nella misura in cui il termine di quattro mesi previsto da tale disposizione per fornire la prova della regolarità dell'operazione, ovvero del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa, è eccepito ad un operatore che ha garantito il pagamento dei diritti di accisa, ma che non sia potuto venire a conoscenza, in tempo utile, del fatto che non era avvenuto l'appuramento del regime sospensivo.

⁽¹⁾ GU C 372 del 23.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

28 novembre 2002

nella causa C-417/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt): Agrargenossenschaft Pretzsch eG contro Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt ⁽¹⁾

(«Politica agricola comune — Regolamento (CEE) n. 3887/92 — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari — Modalità di applicazione — Aiuti collegati al ritiro dei seminativi dalla produzione — Dichiarazioni della superficie ritirata — Omessa comunicazione, successivamente alla presentazione della domanda d'aiuto, della diminuzione della superficie ritirata — Sanzioni»)

(2003/C 19/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-417/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Agrargenossenschaft Pretzsch eG e Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 3 febbraio 1995, n. 2295 (GU L 27, pag. 3), e 6 luglio 1995, n. 1648 (GU L 156, pag. 27), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris e dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 28 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 3 febbraio 1995, n. 229, e 6 luglio 1995, n. 1648, dev'essere interpretato nel senso che le sanzioni previste da tale disposizione non sono limitate al caso in cui l'imprenditore abbia reso dichiarazioni erronee o false al momento della presentazione della domanda d'aiuto, ma si applicano parimenti qualora quest'ultimo abbia omesso d'informare l'autorità competente delle modifiche incidenti sulle condizioni di concessione di tali aiuti.

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 dicembre 2002

nella causa C-442/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La-Mancha): Ángel Rodríguez Caballero contro Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ⁽¹⁾

(«Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Ambito di applicazione — Nozione di “diritti” — Nozione di “retribuzione” — “Salarios de tramitación” — Pagamento garantito dall’organismo di garanzia — Pagamento subordinato all’adozione di una decisione giudiziaria»)

(2003/C 19/08)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-442/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ángel Rodríguez Caballero e Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), domanda vertente sull’interpretazione dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissechet, presidente di sezione, C. Gulmann e V. Skouris, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 12 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Diritti corrispondenti a «salarios de tramitación» devono essere considerati come diritti di lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione, ai sensi degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, indipendentemente dal procedimento in forza del quale sono stabiliti, se, in base alla normativa nazionale considerata, siffatti diritti, riconosciuti mediante decisione giudiziaria, fanno sorgere la responsabilità dell’istituto di garanzia e se un diverso trattamento di diritti identici, stabiliti in una procedura di conciliazione, non è obiettivamente giustificato.*
- 2) *Il giudice nazionale deve disapplicare una normativa interna che escluda — in violazione del principio di uguaglianza — dalla nozione di «retribuzione», ai sensi dell’art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, diritti corrispondenti a «salarios de tramitación», convenuti in una procedura di conciliazione svoltasi in presenza di un organo giurisdizionale e da questo*

approvata; esso deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito da tale discriminazione il regime in vigore per i lavoratori subordinati i cui diritti dello stesso tipo rientrano, in forza della definizione nazionale della nozione di «retribuzione», nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

⁽¹⁾ GU C 28 del 27.1.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 dicembre 2002

nella causa C-456/00: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Misure in favore dell’adeguamento dei vigneti delle Charentes»)

(2003/C 19/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-456/00, Repubblica francese (agenti: signor G. de Bergues e signora L. Bernheim) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signora A. Alves Vieira e signor D. Triantafyllou), avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2000, 2001/52/CE, concernente l’aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione nel settore viticolo (GU 2001, L 17, pag. 30), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 12 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

12 dicembre 2002

nella causa C-5/01: Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Trattato CECA — Aiuti concessi dagli Stati membri — Annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 2000, 2001/198/CECA, relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA»)

(2003/C 19/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-5/01, Regno del Belgio (agente: signora A. Snoecx, assistita dai avv.ti L. Levi, G. Vandersanden e J.-M. de Backer, avocats) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. Rozet), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 2000, 2001/198/CECA, relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA (GU 2001, L 71, pag. 23), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: C. Stix-Hackl, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 12 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 61 del 24.2.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

5 dicembre 2002

nella causa C-174/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo ⁽¹⁾

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT)»)

(2003/C 19/11)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-174/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor H. Støvlbaek e signora J. Adda) contro Granducato del Lussemburgo (agente: signor J. Falz), avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, omettendo di predisporre un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei policlorodifenili in essi contenuti conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT) (GU L 243, pag. 31), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore), P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 5 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo predisposto i programmi per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei policlorodifenili in essi contenuti conformemente a quanto stabilito dall'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 173 del 16.6.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

28 novembre 2002

nella causa C-259/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese ⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/30/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»

(2003/C 19/12)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-259/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor R. Tricot) contro Repubblica francese (agenti: signor G. de Bergues e signora A. Bréville-Viéville), avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 204, pag. 1), o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva e, in particolare, dell'art. 29 della medesima, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris, nonché dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: C. Stix-Hackl, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 28 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 29 di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 227 dell'11.8.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 dicembre 2002

nella causa C-324/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio ⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Attuazione incompleta»

(2003/C 19/13)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-324/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor R. B. Wainwright e signora J. Adda) contro Regno del Belgio (agente: signora C. Pochet), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per assicurare un'attuazione completa e corretta degli artt. 1, 4, n. 5, 5, n. 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, n. 1, 22, lett. b) e c), e 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), in combinato disposto con gli allegati II, IV, V e VI di quest'ultima, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva e dell'art. 249, terzo comma, CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 5 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Regno del Belgio, non avendo adottato tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per assicurare un'attuazione completa e corretta degli artt. 1, 4, n. 5, 5, n. 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, n. 1, 22, lett. b) e c), e 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con gli allegati II, IV, V e VI di quest'ultima, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.*
- 2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 289 del 13.10.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

10 dicembre 2002

nella causa C-362/01: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 98/5/CE — Parere motivato — Mancata presa in considerazione delle osservazioni inviate dallo Stato membro in risposta alla lettera di diffida — Incidenza sulla ricevibilità»)

(2003/C 19/14)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-362/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signora K. Banks) contro Irlanda (agente: signor D. J. O'Hagan, assistito dal signore D. McGuinness, SC, e D. R. Phelan, BL), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36), o non avendone informato la Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, dai sigg. J.-P. Puissechet (relatore), M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola e P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 10 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente alla professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
- 2) L'Irlanda è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 317 del 10.11.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

28 novembre 2002

nella causa C-392/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 97/55/CE — Pubblicità comparativa — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2003/C 19/15)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-392/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signora I. Martínez del Peral) contro Regno di Spagna (agente: signora L. Fraguas Gadea), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18) o, comunque, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali disposizioni, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissechet, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann e J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 28 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 331 del 24.11.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

28 novembre 2002

nella causa C-414/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna ⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 97/7/CE»

(2003/C 19/16)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-414/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signora I. Martínez del Peral) contro Regno di Spagna (agente: signor S. Ortiz Vaamonde), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19), o, comunque, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 15, n. 1, della detta direttiva, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. R. Schintgen, presidente di sezione, V. Skouris e dalla sig. ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 28 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 15, n. 1, della detta direttiva.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(1) GU C 348 dell'8.12.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

19 settembre 2002

nella causa C-267/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Jaroslav Nyvlt contro Flughafen Wien AG ⁽¹⁾

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questione la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli — Art. 3 del regolamento (CEE) n. 3922/91 — Armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile — Art. 145.35 delle regole JAR-145»

(2003/C 19/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-267/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Jaroslav Nyvlt e Flughafen Wien AG, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 145.35 delle regole JAR-145, applicabile nella Comunità in forza dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 dicembre 1991, n. 3922, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373, pag. 4), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 novembre 1996, n. 2176 (GU L 291, pag. 15), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D. A. O. Edward e A. La Pergola (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 19 settembre 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Quando il dipendente autorizzato a certificare la riammissione in servizio è stato messo dal suo datore di lavoro a disposizione di un'impresa di manutenzione certificata, gli obblighi derivanti dall'art. 145.35 delle regole JAR-145, applicabili nella Comunità in forza dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 dicembre 1991, n. 3922, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 novembre 1996, n. 2176, incombono a tale impresa di manutenzione certificata.
- 2) Ferma restando l'attuazione degli obblighi che incombono ad un'impresa di manutenzione certificata in forza dell'art. 145.35 delle dette regole JAR-145, tale disposizione non osta a che, sulla base di disposizioni nazionali che vanno oltre, se del caso possa essere riconosciuta l'esistenza, a carico del datore di lavoro che non ha la qualità di organismo di manutenzione certificato, dell'obbligo di fornire ad uno dei suoi ex dipendenti, su domanda di questi, i documenti relativi alla sua qualificazione

e alla sua esperienza professionale accertate durante il suo contratto di lavoro.

(¹) GU C 303 del 27.10.2001.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht, con ordinanza 26 giugno 2002, nella causa Deutsche Telekom AG contro DKV Deutsche Krankenversicherung AG

(Causa C-367/02)

(2003/C 19/18)

Con ordinanza 26 giugno 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 ottobre 2002, nella causa Deutsche Telekom AG contro DKV Deutsche Krankenversicherung AG, il Bundespatentgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se nell'espressione «rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore» di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), ultima parte, della detta direttiva sui marchi (¹) debba ritenersi ricompresa anche la fattispecie in cui il marchio anteriore venga ricondotto al marchio più recente, e precisamente in un caso in cui, nel marchio più recente, al segno formato da una parola costituente il marchio anteriore — che non è né segno distintivo d'impresa né elemento seriale utilizzato in una famiglia di marchi e che presenta un'efficacia distintiva media — sia stato aggiunto un noto segno distintivo d'impresa ovvero l'elemento seriale utilizzato in una famiglia di marchi appartenenti alla titolare del marchio più recente.

(¹) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — 1^a Sezione penale — con ordinanza 26 ottobre 2002, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Silvio Berlusconi

(Causa C-387/02)

(2003/C 19/19)

Con ordinanza 26 ottobre 2002, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 31 ottobre

2002, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Silvio Berlusconi, il Tribunale di Milano — 1^a Sezione penale — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Si può ritenere che l'art. 6 della direttiva 68/151/CEE (¹), intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, riguardi non solo il caso di omessa pubblicazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, ma anche il caso di avvenuta pubblicazione di tali atti con contenuti non veritieri, attesa l'evidente maggiore lesività, in tale ipotesi, degli interessi dei soci e dei terzi? A tale riguardo, si può ritenere altresì che la direttiva intende stabilire un livello minimo di tutela comunitaria lasciando agli Stati membri il compito di attivare mezzi di tutela per il caso di presentazione di bilanci o di comunicazioni sociali false?
- 2) I criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività, cui devono rispondere le sanzioni, che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, ai sensi della direttiva del Consiglio 68/151, per essere considerate «adeguate», sono riferibili alla natura o al tipo della sanzione astrattamente considerata, ovvero alla sua concreta applicabilità, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'ordinamento cui afferrisce?
- 3) I principi, indicati dalle direttive 78/660/CEE (²), del Consiglio del 25 luglio 1978, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE (³) del Consiglio del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati, e 90/605/CEE (⁴) del Consiglio dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione, cui devono ispirarsi le disposizioni nazionali relative ai criteri di redazione e al contenuto dei conti annuali nonché della relazione di gestione, segnatamente per le società di capitali, devono intendersi o meno ostativi alla fissazione, da parte degli Stati membri, di soglie di rilevanza al di sotto delle quali non è punibile l'infedele rappresentazione nei conti annuali e nelle relazioni di gestione attinenti le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata?

(¹) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

(²) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(³) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(⁴) GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg, con ordinanza 16 ottobre 2002, nella causa Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft e. G. contro Hauptzollamt Kiel

(Causa C-389/02)

(2003/C 19/20)

Con ordinanza 16 ottobre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 novembre 2002, nella causa Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft e. G. contro Hauptzollamt Kiel, il Finanzgerichts Hamburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se per navigazione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. c), primo capoverso, della direttiva 92/81⁽¹⁾ debba intendersi la navigazione nelle acque comunitarie con imbarcazioni diverse da imbarcazioni private da diporto.

⁽¹⁾ GUL 316, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Lecce — Sezione Penale — con ordinanza 7 ottobre 2002, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico del sig. Sergio Adelchi

(Causa C-391/02)

(2003/C 19/21)

Con ordinanza 7 ottobre 2002 pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'8 novembre 2002, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico del sig. Sergio Adelchi, la Corte d'Appello di Lecce — Sezione Penale — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. se, con riferimento all'obbligo dei singoli Stati membri di adottare «adeguate sanzioni» per le violazioni previste dalla prima e dalla quarta direttiva (nn. 68/151/CEE⁽¹⁾ e 78/660/CEE⁽²⁾), le direttive stesse e, in particolare, il combinato disposto degli artt. 44, par. 3, lett. g), del Trattato istitutivo delle Comunità europee, 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) e 2, par. 2-3-4, della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE⁽³⁾ e 90/605/CEE⁽⁴⁾), debba essere interpretato (o meno) nel senso che tali norme ostino ad una legge di uno Stato membro che, modificando la disciplina sanzionatoria già in vigore in materia di reati societari, a fronte della violazione degli

obblighi imposti per la tutela del principio di pubblica e fedele informazione delle società, preveda un sistema sanzionatorio in concreto non improntato a criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni poste a presidio di tale tutela;

2. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4, della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE e 90/605/CEE), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione di certi atti societari (tra cui il bilancio ed il conto profitto e perdite), allorquando la falsa comunicazione sociale o l'omessa informazione determinino una variazione del risultato economico di esercizio o una variazione del patrimonio sociale netto non superiori ad una certa soglia percentuale;

3. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f) e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive n. 83/349/CEE e 90/605) debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società allorquando siano fornite indicazioni che, quantunque finalizzate ad ingannare i soci o il pubblico a scopo d'ingiusto profitto, siano conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore ad una determinata soglia.

4. se, indipendentemente da limiti progressivi o soglie, le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE e 90/605/CEE), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, allorquando le falsità o le omissioni fraudolente e, comunque, le comunicazioni e informazioni non fedelmente rappresentative della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società, non alterino «in modo sensibile» la situazione patrimoniale o finanziaria del gruppo (sebbene sia rimessa al legislatore nazionale l'individuazione della nozione di «alterazione sensibile»).

5. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE e 90/605/CEE), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che, a fronte della violazione di quegli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, posti a presidio della tutela degli «interessi tanto dei soci come dei terzi», preveda solo per i soci ed i creditori il diritto di chiedere la sanzione, con conseguente esclusione di una tutela generalizzata ed effettiva dei terzi.
6. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE e 90/605/CEE), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che, a fronte della violazione di quegli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, posti a tutela degli «interessi tanto dei soci come dei terzi», preveda un meccanismo di perseguibilità ed un sistema sanzionatorio particolarmente differenziati, riservando esclusivamente alle violazioni in danno di soci e creditori la punibilità a querela e sanzioni più gravi ed effettive.

(1) Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi: GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

(2) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società: GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(3) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati: GUL 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(4) Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione: GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto l'8 novembre 2002

(Causa C-394/02)

(2003/C 19/22)

L'8 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel Nolin e Minas Konstantinidis,

membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- a) dichiarare che la Repubblica ellenica, assegnando, per mezzo della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (ente pubblico per l'energia elettrica, «D.E.I.»), l'appalto per la costruzione di un sistema di nastri trasportatori per la centrale termoelettrica di Megalopolis, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE⁽¹⁾, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, e in particolare degli artt. 20 e segg. della stessa;
- b) condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le disposizioni della direttiva 93/38/CEE disciplinano la scelta delle procedure di appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni; esse si applicano agli appalti il cui valore stimato sia pari o superiore a EUR 5 000 000.

A parere della Commissione, l'appalto di cui trattasi rientra, per tipo e per valore, nell'ambito di applicazione della direttiva. Di conseguenza l'ente aggiudicatore (D.E.I.) avrebbe dovuto seguire le procedure di cui all'art. 20, n. 1, della direttiva e bandire una gara conformemente all'art. 21 della stessa. Tuttavia, l'appalto non è stato bandito pubblicamente bensì aggiudicato con procedura negoziata.

La Commissione afferma che nella fattispecie non trova applicazione l'art. 20, n. 2, lett. c), della direttiva (particolarità tecniche o artistiche per cui l'appalto non può essere affidato che ad un imprenditore determinato), né l'art. 20, n. 2, lett. d), della direttiva (eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per l'ente aggiudicatore).

(1) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 12 novembre 2002 (via fax l'11.11.2002)

(Causa C-401/02)

(2003/C 19/23)

Il 12 novembre 2002 (via fax l'11.11.2002) la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Schmidt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato, o non avendo comunicato alla Commissione i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 1998, 98/61/CE, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore⁽¹⁾, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12, n. 7, di tale direttiva;
2. condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e argomenti principali

La Commissione contesta che nonostante la scadenza del termine, il 1° gennaio 2000, per l'effettiva introduzione della preselezione del vettore, l'operatore notificato come «detentore di una quota di mercato significativa» in Germania non garantisce al momento ancora alcuna preselezione del vettore per le comunicazioni locali. Le giustificazioni offerte sono ritenute non pertinenti:

— Il problema di sapere se la possibilità della preselezione del vettore debba essere garantita anche per le comunicazioni locali deve essere risolto sulla base del tenore letterale della direttiva. Se tale tenore letterale consente diverse interpretazioni, i «considerando» possono essere presi in considerazione come ausilio per l'interpretazione. Tuttavia, per quanto riguarda l'ambito di applicabilità delle comunicazioni locali per la preselezione del vettore, il tenore letterale dell'art. 12, n. 7, è univoco. Il quinto «considerando», poi, al quale rinvia il governo tedesco,

non menziona il libro verde per una politica della numerazione nel settore dei servizi di telecomunicazioni in Europa come documento di riferimento per la determinazione degli obblighi derivanti dalla direttiva, bensì lo cita solo come documento preparativo. In terzo luogo, il riferimento al glossario del libro verde è superato e deve essere considerato nel suo contesto storico, segnatamente nell'evoluzione che ne è seguita. In particolare, la portata della preselezione del vettore dipende dal livello di liberalizzazione raggiunto dal mercato di riferimento. Nella sua risoluzione del 17 luglio 1997 sul Libro verde della Commissione su una politica della numerazione nel settore dei servizi di telecomunicazione in Europa⁽²⁾, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a sottoporre, per la modifica della vigente direttiva 97/33/CE, proposte dirette all'introduzione della preselezione del vettore per gli operatori che offrono accessi locali di telefonia fissa detentori di una significativa quota di mercato, al fine di consentire una leale concorrenza. Come accertato in seguito dal Consiglio nella sua risoluzione del 22 settembre 1997 sull'ulteriore sviluppo di una politica di numerazione nel settore dei servizi di telecomunicazione nella Comunità europea⁽³⁾, tramite la graduale introduzione della preselezione del vettore, dovrebbe essere incoraggiata «la competitività in tutti i settori del mercato». Dopo la liberalizzazione del mercato delle comunicazioni locali (cioè in linea di principio a partire dal 1° gennaio 1998) la disponibilità della preselezione del vettore a livello locale incentiva la concorrenza su tale segmento del mercato.

Di conseguenza, la Commissione sottolinea l'applicabilità dell'art. 12, n. 7, alla preselezione del vettore a livello locale riferendosi espressamente, tra l'altro, alla preselezione del vettore per le comunicazioni locali come ad uno degli obblighi derivanti dall'art. 12, n. 7, della direttiva, come emerge dal secondo e dal terzo «considerando» della sua decisione 22 dicembre 1999 sulla domanda del Regno Unito relativa al differimento dell'obbligo di introdurre la preselezione del vettore, ai sensi dell'art. 20, n. 2, della direttiva 97/33/CE, nella versione modificata dalla direttiva 98/61/CE.

— Il differimento degli obblighi può essere concesso solo conformemente al procedimento previsto all'art. 20, n. 2, della direttiva. La Germania non fa parte dei Paesi ai quali è stato riconosciuto un termine transitorio supplementare per la trasposizione dell'art. 12, n. 7, della direttiva. Inoltre, la Commissione è dell'opinione che, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2000, non poteva giustificarsi alcun affidamento sul mantenimento delle condizioni economiche degli investimenti nella rete locale.

⁽¹⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GU C 286 del 22.9.1997, pag. 232.

⁽³⁾ GU C 303 del 4.10.1997, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Sezione IV Penale — con ordinanza 29 ottobre 2002, nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti a carico di Marcello Dell'Utri, Romano Luzi e Romano Comincioli

(Causa C-403/02)

(2003/C 19/24)

Con ordinanza 29 ottobre 2002 pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità europee il 12 novembre 2002, nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti a carico di Marcello Dell'Utri, Romano Luzi e Romano Comincioli, il Tribunale di Milano — Sezione IV Penale — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- Se l'art. 6 della direttiva 68/151 (prima direttiva) CEE ⁽¹⁾ possa essere inteso nel senso di obbligare gli Stati membri a stabilire adeguate sanzioni non solo per la mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite delle società commerciali, ma anche per la falsificazione dello stesso, delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, o di qualsiasi informazione sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria che la società abbia obbligo di fornire sulla società stessa o sul gruppo alla quale essa appartiene.
- Se, anche ai sensi dell'art. 5 del Trattato CEE, il concetto di «adeguatezza» della sanzione debba essere inteso in modo concretamente valutabile nell'ambito normativo (sia penale che procedurale) del paese membro, e cioè come sanzione «efficace, effettiva, realmente dissuasiva».
- Se, infine, tali caratteristiche siano riscontrabili nel combinato disposto dei novellati artt. 2621 c.c., 2622 c.c. così modificati dal D.L. emanato dallo Stato Italiano l'11 aprile 2002 n. 61: in particolare se possa definirsi «efficacemente dissuasiva» e «concretamente adeguata» la norma che prevede (all'art. 2621 c.c. citato) per i reati di falso in bilancio non causativi di danno patrimoniale ovvero causativi di danno ma ritenuti improcedibili ex art. 2622 c.c. per carenza di querela, una pena contravvenzionale di anni 1 e mesi 6 di arresto; se, infine, risulti adeguato prevedere, per i reati previsti dal primo comma dell'art. 2622 c.c. (e cioè commessi nell'ambito di società

commerciali non quotate in Borsa) una procedibilità a querela di parte (e cioè a querela di soci e di creditori) anche in relazione alla concreta tutela del bene collettivo della «trasparenza» del mercato societario sotto il profilo della possibile estensione comunitaria dello stesso.

⁽¹⁾ Direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi: GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 15 novembre 2002

(Causa C-407/02)

(2003/C 19/25)

Il 15 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel Nolin e Minas Konstantinidis, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- a) dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo il Comune di Serres aggiudicato direttamente e senza previa indizione di gara l'appalto «Rivalorizzazione della città di Serres: quadro dei modelli di ricerca e programma pilota di realizzazione», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE ⁽¹⁾ (artt. 8 e segg.) che prevedono l'espletamento di una gara d'appalto e disciplinano la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
- b) condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le disposizioni della direttiva 92/50/CEE disciplinano la scelta delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e dettano norme comuni nel settore dei bandi di gara di studi e nel settore tecnico; esse si applicano agli appalti il cui importo preventivato sia pari o superiore a una determinata soglia minima.

A parere della Commissione, l'appalto «Rivalorizzazione della città di Serres: quadro dei modelli di ricerca e programma pilota di realizzazione» costituisce un appalto pubblico di servizi riconducibile, per oggetto e per valore, all'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia, non è stata indetta apposita gara, ma l'appalto è stato affidato dal Comune di Serres all'università Aristoteleio di Salonicco mediante aggiudicazione diretta.

Peraltro la Commissione afferma che nella fattispecie non trovano applicazione né la deroga di cui all'art. 6 (appalto a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva), né la deroga di cui all'art. 1, lett. a), IX, della direttiva.

(1) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1).

Ricorso del sig. Jan Pflugradt contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 22 ottobre 2002, cause riunite T-178/00 e T-341/00, Jan Pflugradt/Banca centrale europea, proposto il 18 novembre 2002

(Causa C-409/02 P)

(2003/C 19/26)

Il 18 novembre 2002 il sig. Jan Pflugradt, rappresentato dal Dr. Norbert Pflüger, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 22 ottobre 2002 nelle cause riunite T-178/00 e T-341/00, Jan Pflugradt/Banca centrale europea.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia, previo annullamento della sentenza impugnata⁽¹⁾:

1. annullare il rapporto informativo del ricorrente 23 novembre 1999 relativo all'anno 1999;

2. annullare la decisione della convenuta (in prosieguo: la «BCE»), contenuta nella nota 28 giugno 2000, con la quale la BCE ha modificato le mansioni del ricorrente;
3. condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

— La sentenza impugnata travisa l'ampiezza e la conformazione dell'autonomia funzionale conferita alla BCE nell'ambito del regime contrattuale definito dall'art. 36, n. 1, dello Statuto del SEBC e dall'art. 9, lett. a), prima frase, delle Conditions of Employment (condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea; in prosieguo: le «condizioni di impiego»). A causa di tale errore di diritto in essa si è ritenuto che alla BCE sia riconosciuta, nel detto regime contrattuale, la stessa ampia discrezionalità spettante al datore di lavoro nell'utilizzazione del personale nell'ambito della normativa europea sul pubblico impiego. La cosiddetta discrezionalità relativa all'impiego del personale, dev'essere però distinta dalla discrezionalità relativa all'organizzazione dell'impresa. Il Tribunale di primo grado ha erroneamente ritenuto la BCE legittimata a non tener conto del mansionario del ricorrente, divenuto parte integrante del contratto, e a revocare al ricorrente alcune mansioni contrattuali. Il Tribunale di primo grado non avrebbe dovuto — in conformità a principi della normativa sul pubblico impiego — impostare il ragionamento sulla questione se le mansioni revocate rappresentassero «elementi essenziali» nell'ambito delle attività contrattuali, bensì accertare se tali mansioni fossero state concordate e stabilite contrattualmente.

Nel caso in cui le mansioni concordate contrattualmente non possano essere più svolte a causa del venire meno dell'attività connessa al posto di lavoro, l'art. 11, lett. a), punto ii), seconda frase, delle condizioni di impiego, prevede la possibilità di un licenziamento per motivi di ristrutturazione dell'organigramma. La norma pertanto stabilisce chiaramente l'illegittimità di una modificazione unilaterale del contenuto contrattuale, che, prescindendo dagli accordi contrattuali, determini «un'evoluzione nel corso del tempo» dei rapporti di lavoro. Non è consentito lasciare alla BCE, quale datore di lavoro in senso giuslavoristico, la decisione circa il ricorso a due criteri organizzativi comportanti risultati opposti. La BCE potrebbe in tal caso, eventualmente persino in modo arbitrario, scegliere tra la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11, lett. a), punto ii), delle condizioni d'impiego ed una continuazione del rapporto contrattuale non rispettosa degli accordi contrattuali.

Il Tribunale di primo grado ha erroneamente qualificato quale elemento non essenziale del contratto di lavoro la competenza del ricorrente a valutare i membri del gruppo UNIX, nonostante nel mansionario quest'ultima fosse designata quale una delle «responsabilità principali». Il Tribunale di primo grado travisa inoltre il mansionario nei limiti in cui presume un trasferimento di mansioni di carattere soltanto provvisorio.

— Violazione delle norme sulle prove.

(1) Non ancora pubblicata nella GUCE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 6 novembre 2002, nella causa Spedition Ulustrans, Uluslararası Nakliyat ve Tic. A.S. İstanbul contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich

(Causa C-414/02)

(2003/C 19/27)

Con ordinanza 6 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 novembre 2002, nella causa Spedition Ulustrans, Uluslararası Nakliyat ve Tic. A.S. İstanbul contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se il paragrafo 79, n. 2, della legge di esecuzione del codice doganale (che prevede che, contemporaneamente all'obbligazione doganale del dipendente o di altro mandatario di un'impresa il quale abbia tenuto, nell'espletare incarichi di lavoro o nell'eseguire il mandato, un comportamento illecito quanto all'assolvimento di obblighi doganali, sorga un'obbligazione doganale pure in capo al datore di lavoro ovvero al mandante), ampli indebitamente la nozione di debitore doganale di cui all'art. 202, n. 3, del codice doganale e violi, così, il diritto comunitario».

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 19 novembre 2002

(Causa C-415/02)

(2003/C 19/28)

Il 19 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e Ch. Giolito, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che:

sottoponendo alla «imposta sulle operazioni di borsa» le sottoscrizioni, effettuate in Belgio, di nuovi titoli, creati o al momento della costituzione di una società o di un fondo d'investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all'atto dell'emissione di un prestito; e sottoponendo all'«imposta sulle cessioni di titoli al portatore» la rimessa materiale di titoli al portatore, relativi a fondi pubblici belgi o stranieri, quando si

tratta di nuovi titoli, creati o all'atto della costituzione di una società o di un fondo d'investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all'atto dell'emissione di un prestito,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Consiglio, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali⁽¹⁾;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le imposte di cui alle conclusioni sono in contrasto con l'art. 11 della direttiva in quanto gravano sul rilascio al firmatario e/o sulla cessione di nuovi titoli. In tali casi, la deroga di cui all'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, che consente gli Stati membri di riscuotere imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, non si applica, giacché un siffatto «trasferimento» presuppone l'esistenza di un precedente proprietario dei valori mobiliari di cui trattasi.

⁽¹⁾ GUL 249 del 3.10.1969, pag. 25.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 19 novembre 2002

(Causa C-417/02)

(2003/C 19/29)

Il 19 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Patakia, membro del servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

a) dichiarare che la Repubblica ellenica,

— avendo adottato e mantenendo in vigore le disposizioni dell'art. 3, n. 1, lett. c), e n. 2, del decreto presidenziale 107/93,

- consentendo che il Techniko Epimelitirio Elladas (Consiglio dell'Ordine Tecnico di Grecia, TEE), l'iscrizione al quale costituisce presupposto indispensabile per esercitare la professione di architetto in Grecia, neghi sistematicamente l'iscrizione ai cittadini comunitari, in possesso di diplomi non greci, che dovrebbero essere riconosciuti in forza della direttiva 85/384/CEE⁽¹⁾,

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 6, n. 2, 10 e 12 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE;

- b) condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta alla Repubblica ellenica la non corretta attuazione della direttiva 85/384/CEE nell'ordinamento giuridico interno, in quanto la normativa greca istituisce: 1) un sistema parallelo di contestazione dei diplomi, certificati e titoli oltre a quello previsto dalla direttiva (ricorso alla commissione consultiva per l'architettura) e 2) un obbligo ulteriore, per gli altri Stati membri, rispetto a quello cui sono soggetti ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva.

La Commissione contesta inoltre alla convenuta l'applicazione non corretta della direttiva a causa dell'erronea prassi amministrativa seguita dal TEE. Il TEE, secondo la ricorrente, o non procede all'esame tempestivo delle domande d'iscrizione ai suoi albi o non informa i richiedenti, con la debita motivazione, in merito al diniego della loro iscrizione.

⁽¹⁾ GUL 223 del 21.8.1985, pag. 15.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht, con ordinanza 15 ottobre 2002, nella causa avente ad oggetto un ricorso della PRAKTIKER Bau- und Heimwerkermärkte AG

(Causa C-418/02)

(2003/C 19/30)

Con ordinanza 15 ottobre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 novembre 2002, nella causa avente ad oggetto un ricorso della PRAKTIKER Bau- und Heimwerkermärkte AG, il Bundespatentgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1):

1. La vendita al dettaglio di merci costituisce un servizio ai sensi dell'art. 2 della direttiva?

In caso di soluzione positiva a tale questione:

2. In che misura il contenuto dei suddetti servizi forniti da un dettagliante debba essere specificato al fine di garantire la determinazione dell'oggetto della tutela dei marchi, determinazione necessaria
- a) per la funzione del marchio, definita dall'art. 2 della direttiva, di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese,
- b) per la delimitazione dell'ambito di tutela di tale marchio in caso di conflitto.
3. In che misura debba essere delimitato l'ambito della somiglianza [artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della direttiva] tra i suddetti servizi forniti da un dettagliante e
- a) altri servizi forniti nell'ambito della distribuzione di merci o
- b) le merci distribuite dal dettagliante di cui trattasi.

Ricorso della Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) nella causa T-89/00⁽¹⁾, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 novembre 2002

(Causa C-422/02 P)

(2003/C 19/31)

Il 21 novembre 2002 la Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, avente sede in Norimberga (Germania), con i sigg. K. Adamantopoulos, J.J. Gutiérrez Gisbert e J. Branton, lawyers, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 12 settembre 2002 nella causa T-89/00, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado pronunciata il 12 settembre 2002 nella causa T-89/00;
2. condannare il Consiglio alle spese del presente grado del giudizio e quelle del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado;
3. annullare l'art. 3, ultimo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 24 gennaio 2000, n. 173, che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio (in prosieguo: i «LAEC») originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan⁽²⁾, in quanto esso non dispone la decorrenza retroattiva degli effetti del regolamento a partire dal 4 dicembre 1997; o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente rileva che il Tribunale di primo grado ha erroneamente sostituito la domanda della ricorrente con la propria interpretazione avendo dichiarato, al punto 48 della sentenza, che la ricorrente «denuncia in sostanza un errore di diritto nell'applicazione del principio della parità di trattamento nel regolamento impugnato». Il Tribunale di primo grado avrebbe invece dovuto sostenere che la ricorrente aveva denunciato in sostanza un errore di diritto nell'applicazione del principio di non discriminazione, sancito dall'art. 9, n. 5, del regolamento di base antidumping⁽³⁾ (in prosieguo: il «regolamento di base»), ai fatti del caso di specie. Se il Tribunale di primo grado avesse debitamente preso in considerazione l'applicazione del principio di non discriminazione stabilito dall'art. 9, n. 5, del regolamento di base anziché concentrarsi sul principio della parità di trattamento, sarebbe pervenuto a una diversa conclusione.

La ricorrente fa valere inoltre che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto laddove dichiarava al punto 58 della sentenza, in merito all'art. 9, n. 5, del regolamento di base, che detto articolo:

- i) ha ad oggetto soltanto l'iniziale imposizione dei dazi antidumping;
- ii) non si applica necessariamente al mantenimento in vigore dei suddetti dazi, e ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base;
- iii) può essere applicato a discrezione del Consiglio e non costituisce in quanto tale una norma di legge non vincolante.

Pertanto, sebbene il caso della ricorrente non sia basato su una violazione del principio generale della parità di trattamento, la stessa sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso in ogni caso un errore di diritto (e ha omesso di motivare adeguatamente la propria decisione) nel concludere, al punto 57 della sentenza, che il diverso fondamento giuridico alla base dell'applicazione dei dazi antidumping ai LAEC provenienti, da un lato, dal Giappone, e a quelli provenienti dagli Stati Uniti e dalla Thailandia, dall'altro, rappresentava un motivo sufficiente per rendere inapplicabile il principio di parità di trattamento date le circostanze del caso di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU C 163 del 10.6.2000, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 22 del 27.1.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 22 novembre 2002

(Causa C-423/02)

(2003/C 19/32)

Il 22 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti⁽¹⁾ o, comunque, non avendo comunicato tali provvedimenti alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 18 della suddetta direttiva;
- 2) condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che sia dovere delle autorità del Regno Unito avviare in tempo utile le procedure necessarie al fine di incorporare la direttiva 1999/31/CE nel diritto nazionale in modo che tale processo sia ultimato entro il termine limite prescritto, a prescindere dalla natura di tali procedure, e di informare la Commissione in merito.

Dal momento che il Regno Unito non ha informato la Commissione dei provvedimenti adottati al fine di conformarsi pienamente alla direttiva e che la Commissione non dispone di altre informazioni atte a consentirle di concludere che il Regno Unito abbia adottato i necessari provvedimenti, si deve presumere che quest'ultimo non abbia ancora emanato le suddette misure e che sia pertanto venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva.

(¹) GU L 182 del 16 luglio 1999, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 22 novembre 2002

(Causa C-424/02)

(2003/C 19/33)

Il 22 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi all'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 75/439/CEE, con cui si richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione (¹), come modificata dalla direttiva 87/101/CEE sugli oli usati (²) o, comunque, non avendo comunicato tali provvedimenti alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della suddetta direttiva;
- 2) condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, ai sensi del quale la direttiva vincola lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo per ogni Stato membro di osservare il termine per l'adattamento indicato nella direttiva. Tale termine è spirato il 1° gennaio 1990 senza che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbia emanato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva cui si fa riferimento nelle conclusioni della Commissione.

(¹) GU L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23.

(²) GU L 42 del 12 febbraio 1987, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Gran Ducato del Lussemburgo), con ordinanza 21 novembre 2002, nell'atto di appello Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor contro il ministro della Funzione pubblica e della Riforma amministrativa in materia di inquadramento

(Causa C-425/02)

(2003/C 19/34)

Con ordinanza 21 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 novembre 2002, nell'atto di appello Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor contro il ministro della Funzione pubblica e della Riforma amministrativa in materia di inquadramento, la Cour administrative (Gran Ducato del Lussemburgo) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se, alla luce delle disposizioni delle direttive 77/187/CEE (¹), 98/50/CE (²) e 2001/23/CE (³), sopra specificate, in caso di trasferimenti di impresa da un'associazione senza fini di lucro, persona giuridica di diritto privato, verso lo Stato, quest'ultimo, in qualità di cessionario, possa essere ammesso a realizzare l'assunzione dei diritti e degli obblighi del cedente solo nei limiti in cui questi siano compatibili con le sue norme di diritto pubblico, in particolare in materia di retribuzione, in cui le modalità e gli importi degli assegni sono fissati mediante regolamento granducale, considerato peraltro che dallo status di impiegato pubblico, derivano, per i dipendenti di cui trattasi, vantaggi giuridici, segnatamente in materia di sviluppo di carriera e di stabilità dell'impiego, e che gli agenti di cui trattasi, in caso di dissenso sulle "modifiche sostanziali" del rapporto

di lavoro ai sensi dell'art. 4, n. 2, delle direttive, conservano il diritto di chiedere la rescissione di tale rapporto secondo le modalità menzionate al testo in questione».

- (1) Direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26).
- (2) Direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 88).
- (3) Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

Ricorso proposto il 25 novembre 2002 dal sig. Giuseppe Di Pietro contro l'ordinanza emessa il 27 settembre 2002 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/01, tra Giuseppe Di Pietro e Corte dei conti delle Comunità europee

(Causa C-427/02 P)

(2003/C 19/35)

Il 25 novembre 2002 il sig. Giuseppe Di Pietro, con l'avv. Giuseppe Monforte con studio in Messina, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza emessa il 27 settembre 2002 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/01, tra Giuseppe Di Pietro e Corte dei conti delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude:

- che la Corte acquisisca gli atti che si riferiscono ai candidati giudicati ammissibili alla selezione;
- che, valutata la non conformità dei requisiti documentati con quelli obiettivamente desumibili dal bando, proceda a dichiarare l'inammissibilità delle candidature difformi e

a disporre l'annullamento della deliberazione della Corte dei conti in tale punto con ogni provvedimento consequenziale;

- che acquisisca gli atti presentati alla data di scadenza dell'Avviso pubblico che confermino quanto evidenziato in ordine ai requisiti in possesso del sig. Hervé;
- che, in ogni caso, valutata la non conformità dei requisiti con quelli obiettivamente desumibili dal bando, la Corte proceda all'annullamento della nomina del Sig. Hervé e a disporre tutti gli atti consequenziali;
- che, nel caso in cui il ricorrente costituisca l'unica candidatura, idonea ed in possesso dei requisiti, che abbia coltivato l'interesse alla nomina di Segretario Generale della Corte dei conti, la Corte di giustizia stabilisca il diritto del signor Di Pietro ad essere nominato Segretario Generale, tenuto conto che nel bando non esistevano norme che riservavano il diritto della Corte di procedere alla nomina o meno dei candidati ritenuti idonei;
- che la Corte voglia disporre in ordine al rimborso di spese e competenze sostenute dal ricorrente ed in ordine al danno subito per l'omesso incarico.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta il fatto che il Tribunale di primo grado ha dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso accogliendo l'eccezione della Corte dei conti secondo cui il suo esposto del 2 agosto 2001 non può essere considerato un reclamo.

Secondo il Tribunale, nella sua lettera del 2 agosto 2002, il ricorrente non contesta la legittimità della decisione che gli arreca pregiudizio, né cerca un qualche modo per ottenere l'accoglimento in via amichevole delle sue richieste, ma si è limitato a porre una serie di quesiti e a richiedere l'esibizione di taluni documenti. Risulta dunque che la suddetta lettera non può essere considerata un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.

Il ricorrente sostiene che tale assunto del Tribunale è errato in quanto il suo esposto del 2 agosto 2001 contiene anche una richiesta atti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia), Sezione commerciale, finanziaria ed economica, con ordinanza 19 novembre 2002, nella causa Bacardi-Martini SAS contro Télévision française TF1 SA, Groupe Jean-Claude Darmon SA et GiroSPORT SARL

(Causa C-429/02)

(2003/C 19/36)

Con ordinanza 19 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 novembre 2002, nella causa Bacardi-Martini SAS contro Télévision française TF1 SA, Groupe Jean-Claude Darmon SA et GiroSPORT SARL, la Cour de cassation (Francia), Sezione commerciale, finanziaria ed economica, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se la direttiva 3 ottobre 1989, 89/552/CEE⁽¹⁾, detta «Televisione senza frontiere», nella versione anteriore a quella risultante dalla direttiva 30 giugno 1997, 97/36/CE⁽²⁾, si opponga a che una normativa interna come gli artt. L.17-L.21 del codice francese delle rivendite di bevande e l'art. 8 del decreto 27 marzo 1992, n. 92280 proibisca, per ragioni legate alla protezione della salute e con la minaccia di sanzioni penali, la pubblicità alla televisione per le bevande alcoliche, siano esse di origine nazionale o provengano da altri Stati membri dell'Unione, sia che si tratti di spot pubblicitari ai sensi dell'art. 10 della direttiva o di pubblicità indiretta risultante dall'apparizione in televisione di pannelli che promuovono bevande alcoliche senza costituire tuttavia la pubblicità clandestina di cui all'art. 1, lett. c), della direttiva;
- 2) se l'art. 49 del Trattato CE e il principio di libera circolazione delle emissioni televisive all'interno dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che essi si oppongono a che una normativa nazionale, come quella di cui agli artt. L.17-L.21 del codice francese delle rivendite di bevande e all'art. 8 del decreto 27 marzo 1992, n. 92280, che proibisca, per ragioni legate alla protezione della salute e con la minaccia di sanzioni penali, la pubblicità alla televisione per le bevande alcoliche, siano esse di origine nazionale o provengano da altri Stati membri dell'Unione, sia che si tratti di spot pubblicitari ai sensi dell'art. 10 della direttiva o di pubblicità indiretta risultante dall'apparizione in televisione di pannelli che promuovono bevande alcoliche senza costituire tuttavia la pubblicità clandestina di cui all'art. 1, lett. c), della direttiva, abbia come effetto che gli operatori incaricati della diffusione e della distribuzione dei programmi televisivi:

- a) si astengano dal procedere alla diffusione di programmi televisivi, quali, in particolare, la ritrasmissione di incontri sportivi, che abbiano luogo in Francia o in altri paesi dell'Unione, poiché vi figurano pubblicità proibite ai sensi del codice francese delle rivendite di bevande,
- b) o vi procedano alla condizione che non appaiano le pubblicità proibite ai sensi del codice francese delle rivendite di bevande, impedendo così la conclusione di contratti pubblicitari relativi alle bevande alcoliche, siano esse di origine nazionale o provengano da altri Stati membri dell'Unione.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

Ricorso del 28 novembre 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-430/02)

(2003/C 19/37)

Il 28 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Claire-Françoise Durand e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie intese ad abrogare o modificare la disciplina dei marchi di qualità della Regione Abruzzo e della Regione Sicilia, marchi rispettivamente istituiti dalle leggi regionali 31/1982 e 14/1966, è venuta meno agli obblighi incombenti in virtù dell'articolo 28 del trattato che istituisce la Comunità europea,
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il sistema dei marchi di qualità introdotto dalle Regioni Abruzzo e Sicilia riserva l'utilizzo degli stessi ai soli prodotti trasformati o preparati all'interno di dette regioni, che rispettino un disciplinare di produzione vincolante. La qualità dei prodotti interessati è quindi collegata esplicitamente alla loro origine, abruzzese o siciliana, il che vale ad ingenerare nelle menti dei consumatori l'impressione che i prodotti provenienti da quelle regioni siano di qualità superiore agli altri. L'uso di questa denominazione tende quindi ad incoraggiare i consumatori ad acquistare i prodotti stessi piuttosto che quelli importati, favorendone lo smercio a discapito dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

Ne deriva che il sistema dei marchi di qualità introdotto dalle Regioni Abruzzo e Sicilia comporta restrizioni agli scambi intracomunitari in violazione dell'articolo 28 CE.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 29 novembre 2002

(Causa C-431/02)

(2003/C 19/38)

Il 29 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Xavier Lewis e Minas Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni degli artt. 1, nn. 4 e 5, 2, nn. 1, 2 e 4, 3, nn. 1-4, 4, nn. 1-3, e 5, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹⁾, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della stessa direttiva e del Trattato che istituisce la Comunità europea;
2. condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 10, n. 1, della direttiva, modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE, che modifica la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi ⁽²⁾, prescrive agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro il 27 giugno 1995 e di informarne prontamente la Commissione. L'art. 10, n. 3, della direttiva impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla medesima direttiva.

A seguito di un esame delle misure nazionali che le sono state comunicate, la Commissione ha rilevato numerose incoerenze e lacune relative a quelle adottate dal Regno Unito ai fini della trasposizione. Dato che le autorità del Regno Unito non hanno ancora comunicato l'adozione di misure di modifica volte a porvi rimedio, ad eccezione di un progetto relativo a Gibilterra non ancora adottato, la Commissione ne desume che il Regno Unito non ha effettuato una corretta trasposizione degli artt. 1, nn. 4 e 5, 2, nn. 1, 2 e 4, 3, nn. 1-4, 4, nn. 1-3, e 5, nn. 1 e 2, della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 377, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 168, pag. 28.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lendinara (RO), Italia — con ordinanza 29 ottobre 2002, nella causa Lucio Trombin contro Insight World Education System Limited, con l'intervento di Valeria Trombin

(Causa C-432/02)

(2003/C 19/39)

Con ordinanza 29 ottobre 2002, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 novembre 2002, nella causa Lucio Trombin contro Insight World Education System Limited, con l'intervento di Valeria Trombin, l'Ufficio del Giudice di Pace di Lendinara (RO), Italia, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se i principi del Trattato CE relativi alla libera circolazione delle persone (artt. 39 e seguenti), al diritto di stabilimento (artt. 43 e seguenti), alla libera circolazione dei servizi (artt. 49 e seguenti) così come interpretati nella giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia, siano compatibili

con norme o prassi amministrative dell'ordinamento nazionale quali quelle descritte ai punti C e D dell'ordinanza [articoli 170 e 332 del R.D. 31.8.1933 n. 1592 (G.U.R.I. 7.12.1933, n. 283) — decreto legislativo 27.1.1992, n. 115 (G.U.R.I. 18.2.1992, n. 40)], ed in particolare, con norme e/o prassi amministrative nazionali le quali:

- ostacolino lo stabilimento italiano di una società di capitali, il cui centro di attività principale è nel Regno Unito, all'esercizio nello Stato ospitante di una attività consistente nell'organizzazione e nella gestione di corsi di studio per la preparazione ad esami universitari, attività per il cui esercizio la società è regolarmente abilitata e accreditata da parte delle istituzioni statali britanniche;
 - comportino effetti discriminatori rispetto ai soggetti nazionali che svolgono analoghe attività;
 - vietino e/o gravemente ostacolino lo stabilimento italiano della società stessa nell'acquisto, in altro Stato membro e a titolo oneroso, dei servizi prepeducici all'esercizio dell'attività sopra indicata;
 - disincentivino gli studenti a iscriversi a questi corsi di studio;
 - ostacolino la formazione professionale degli studenti iscritti, nonché il conseguimento di un titolo che può attribuire al suo titolare sia vantaggi per accedere ad una attività professionale, sia vantaggi per esercitarla con maggior profitto anche in altri Stati membri;
- 2) se la direttiva del Consiglio del 21.12.1988 n. 89/48/CEE ⁽¹⁾ nell'interpretazione del suo art. 2, che qui viene richiesta alla Corte di Giustizia, attribuisca diritti, che possono essere invocati anche anteriormente al conseguimento del diploma di cui all'art. 1 della direttiva stessa e, in caso di risposta positiva al presente quesito, se la direttiva stessa, anche alla luce di quanto già statuito dalla Corte con sentenza 7 marzo 2001 in causa C-145/99 — Commissione contro Repubblica italiana ⁽²⁾ — sia compatibile con norme o prassi amministrative dell'ordinamento nazionale le quali:

- demandino il riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni alla mera discrezionalità della Pubblica Amministrazione;
- ammettano al riconoscimento i titoli rilasciati da Università riconosciute in Gran Bretagna solo se conseguiti dopo regolare frequenza dell'intero corso di studi in territorio estero, con l'esclusione quindi

dei titoli rilasciati sulla base dei periodi di studio svolti presso istituzioni estere operanti in Italia, ancorché autorizzate ed accreditate dalle Pubbliche Autorità a ciò deputate dello Stato membro di appartenenza;

- impongano la presentazione di una attestazione della rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese estero in cui è stato rilasciato il titolo che comprovi l'effettivo soggiorno in loco dell'interessato per tutto il periodo degli studi universitari;
 - limitino il riconoscimento dei diplomi «esclusivamente» allo svolgimento di una professione già svolta nel Paese di provenienza, escludendo quindi qualsiasi riconoscimento ai fini dell'accesso ad una professione regolamentata ancorché non in precedenza esercitata;
- 3) quale sia il significato e la portata di «pregiudizievole interruzione della formazione professionale» nell'interpretazione della decisione del Consiglio del 2.4.1963, n. 63/266/CEE ⁽³⁾ e se in tale accezione possa rientrare l'istituzione, sul piano nazionale, da parte della Pubblica Amministrazione di un sistema permanente d'informazione il quale evidenzia che i titoli di studio rilasciati da una Università, ancorché legalmente riconosciuta in Gran Bretagna, non possono essere riconosciuti dall'ordinamento nazionale se conseguiti sulla base di periodi di studi svolti sul territorio nazionale.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 109 del 4.5.2002, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. 63 del 20.4.1963, pag. 1338.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 29 novembre 2002

(Causa C-433/02)

(2003/C 19/40)

Il 29 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo applicato le disposizioni relative al diritto di prestito pubblico previste dalla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggiare, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale ⁽¹⁾, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1 e 5 della suddetta direttiva, e
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sebbene il Belgio abbia previsto un diritto ad una remunerazione dell'autore nei casi in cui quest'ultimo non possa vietare il prestito, non è stata adottata alcuna delle misure di esecuzione previste dall'art. 63 della legge 30 giugno 1994 relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi e l'importo della remunerazione non è stato pertanto mai quantificato.

Le autorità belghe si riferiscono erroneamente alla difficoltà di distinguere le categorie di istituzioni che possono essere esonerate in forza dell'art. 5, n. 3, della direttiva. Se le circostanze esistenti nello Stato membro di cui trattasi non consentono di effettuare una valida distinzione tra categorie di istituzioni, la soluzione consiste nell'imporre a tutte le istituzioni interessate l'obbligo di pagare la remunerazione del caso.

⁽¹⁾ GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 2 dicembre 2002

(Causa C-436/02)

(2003/C 19/41)

Il 2 dicembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Knut Simonsson, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che l'Irlanda, non avendo eseguito un numero annuale complessivo di ispezioni pari ad almeno il 25 % del numero di singole navi approdate nei suoi porti

durante gli anni 1999 e 2000, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva 19 giugno 1995, 95/21/CE, sul controllo dello Stato di approdo delle navi ⁽¹⁾;

- 2) condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 5, n. 1, della direttiva 95/21/CE, secondo il disposto del periodo di cui alla fattispecie, impone a ogni Stato membro l'obbligo di ispezionare almeno il 25 % del numero di singole navi straniere che approdano nei suoi porti in un determinato anno. Dai fatti emerge in modo evidente che l'Irlanda è venuta meno a tale obbligo per gli anni 1999 e 2000 perché nel corso degli stessi ispezionava, rispettivamente, il 7,5 % e il 14,6 % del numero di navi approdate nei suoi porti.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 19 giugno 1995, 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (GU L 157 del 7 luglio 1995, pag. 1).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 4 dicembre 2002

(Causa C-439/02)

(2003/C 19/42)

Il 4 dicembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K. Simonsson e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo eseguito, ogni anno, un numero complessivo di ispezioni pari almeno al 25 % delle singole navi approdate nei suoi porti nel 1999 e 2000, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 95/21/CE ⁽¹⁾ relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo;
2. condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il 14,1 % (nel 1999) e, rispettivamente, il 12,2 % (nel 2000), la Francia ha ispezionato un numero insufficiente di navi che sono approdate nei suoi porti. La mancanza di personale non può giustificare l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'art. 5, n. 1, della direttiva 95/21/CE.

(¹) Direttiva del Consiglio, 19 giugno 1995, 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (GU L 157, pag. 1).

Ricorso del 3 dicembre 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-440/02)

(2003/C 19/43)

Il 3 dicembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Maria Patakia e Claudio Loggi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia: ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta,

— constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il limite prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/42/CE(¹) del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche, o comunque avendo omesso di comunicarle, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù di tale direttiva;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 31 luglio 2001 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

(¹) GU L 201 del 31.7.1999, p. 77.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État français, con ordinanza 6 novembre 2002, nella causa Société Caixa Bank France contro Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

(Causa C-442/02)

(2003/C 19/44)

Con ordinanza 6 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 2002, nella causa Société Caixa Bank France contro Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il Conseil d'État français ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, nel silenzio della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000 (¹), 2000/12/CE, il divieto imposto da uno Stato membro agli enti creditizi regolarmente installati nel suo territorio di remunerare alcuni depositi a vista e altri fondi rimborsabili, costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, qual è la natura delle ragioni di interesse generale che potrebbero, eventualmente, essere dedotte per giustificare un ostacolo del genere.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 12/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1).

Cancellazione dal ruolo della causa C-254/01 ⁽¹⁾

(2003/C 19/45)

Con ordinanza 20 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-254/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.

⁽¹⁾ GU C 245 dell'1.9.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-227/02 ⁽¹⁾

(2003/C 19/47)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-227/02: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

⁽¹⁾ GU C 180 del 27.7.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-280/01 ⁽¹⁾

(2003/C 19/46)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-280/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal [England & Wales] (Civil Division)): Brian Watson contro First Choice Holidays & Flights Ltd, Aparta Hotels Caledonia SA.

⁽¹⁾ GU C 289 del 13.10.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-268/02 ⁽¹⁾

(2003/C 19/48)

Con ordinanza 19 novembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-268/02: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

⁽¹⁾ GU C 219 del 14.9.2002.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 novembre 2002

nella causa T-88/98: Kundan Industries Ltd e Tata International Ltd contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾

(«Dumping — Elementi di fissaggio di acciaio inossidabile — Determinazione del prezzo all'esportazione — Inattendibilità del prezzo — Determinazione del valore normale — Diritto di difesa»)

(2003/C 19/49)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-88/98, Kundan Industries Ltd, Tata International Ltd, con sede in Mumbai (India), rappresentate dagli avv.ti J.-F. Bellis e P. De Baere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori S. Marquardt, H.-J. Rabe e G. Berrisch), sostenute da Commissione delle Comunità europee (agenti: signori V. Kreuzschitz e N. Khan), avente ad oggetto l'annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 16 febbraio 1998, n. 393, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (GU L 50, pag. 1), il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 21 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 16 febbraio 1998, n. 393, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia, è annullato nella parte in cui il dazio antidumping fissato per le esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Kundan Industries Ltd ed esportati dalla Tata International Ltd eccede quello applicabile senza l'adeguamento del prezzo all'esportazione effettuato a titolo di commissione.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché il 30 % di quelle sostenute dalla ricorrente. La Commissione sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 234 del 25.7.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 novembre 2002

nelle cause riunite T-141/99, T-142/99, T-150/99 e T-151/99: Vela Srl e Tecnagrind SL contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Agricoltura — FEAOG — Soppressione di un contributo finanziario — Artt. 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Principio di proporzionalità»)

(2003/C 19/50)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nelle cause riunite T-141/99, T-142/99, T-150/99 e T-151/99, Vela Srl, con sede in Milano, Tecnagrind SL, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentate dall'avv. G.M. Scarpellini, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: C. Cattabriga y M. Moretto), aventi ad oggetto, nella causa T-141/99 il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 9 marzo 1999, C(1999) 540, che sopprime il contributo concesso alla Vela Srl con la decisione della Commissione 30 giugno 1992, C(92) 1494, relativa alla concessione del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «orientamento», ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4256, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione «orientamento» (GU L 374, pag. 25), nel quadro del progetto n. 92.IT.06.001, intitolato «Azione sotto forma di un progetto dimostrativo per l'introduzione e promozione della Luffa cilindrica in zone svantaggiate europee», nella causa T-142/99 il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C(1999) 541, che sopprime il contributo concesso alla Sonda Srl con la decisione della Commissione 26 novembre 1993, C(93) 3401, relativa alla concessione del contributo del FEAOG, sezione «orientamento», ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4256/88, nel quadro del progetto n. 93.IT.06.057, intitolato «Progetto pilota dimostrativo tendente alla riduzione dei costi di produzione e dei fertilizzanti nella coltura del girasole», nella causa T-150/99 il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C(1999) 532, che sopprime il contributo concesso alla Tecnagrind SL con la decisione della Commissione 26 novembre 1993, C(93) 3395, relativa alla concessione del contributo del FEAOG, sezione «orientamento», ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4256/88, nel quadro del progetto n. 93.ES.06.031 intitolato «Progetto dimostrativo della valorizzazione multipla del vetiver

(*Vetiveria zizanoides*) nella zona mediterranea», e nella causa T-151/99 il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C(1999) 533, che sopprime il contributo concesso alla Tecnagrind SL con la decisione della Commissione 13 settembre 1996, C(96) 2235, relativa alla concessione del contributo del FEAOG, sezione «orientamento», ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4256/88, nel quadro del progetto n. 95.ES.06.005, intitolato «Progetto di dimostrazione relativo alla trasformazione del ricino (*Ricinus communis*) nelle aziende agricole, per l'estrazione di aromi naturali», el Tribunal de Primera Instancia (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 7 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *Le ricorrenti sopporteranno, in ciascuna causa, le proprie spese e quelle della Commissione.*

(¹) GU C 246 del 28.8.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 ottobre 2002

nelle cause riunite T-269/99, T-271/99 e T-272/99: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa e a. contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Aiuti di Stato — Decisione di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Misura fiscale — Carattere selettivo — Legittimo affidamento — Sviamento di potere»)

(2003/C 19/51)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nelle cause riunite T-269/99, T-271/99 e T-272/99, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Bizkaia — Diputación Foral de Bizkaia, rappresentati dagli avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori F. Santaolalla Gadea, G. Rozet e G. Valero Jordana), avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione, comunicate alle autorità spagnole con lettere 17 agosto 1999, di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE contro lo Stato spagnolo con riguardo ad aiuti fiscali sotto forma di un credito d'imposta del 45 % nei

Territorios Históricos di Álava, di Bizkaia e di Gipuzkoa (GU C 351 del 4 dicembre 1999, pag. 29 e GU C 71 dell'11 marzo 2000, pag. 8), Tribunale (Terza Sezione ampliata), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J. Azizi, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 23 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.*

(¹) GU C 47 del 19.2.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 ottobre 2002

nelle cause riunite T-346/99, T-347/99 e T-348/99: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e a. contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Aiuti di Stato — Decisione di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Misura fiscale — Carattere selettivo — Legittimo affidamento — Sviamento di potere»)

(2003/C 19/52)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nelle cause riunite T-346/99, T-347/99 e T-348/99, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Gipuzkoa — Diputación Foral de Gipuzkoa, Territorio Histórico de Bizkaia — Diputación Foral de Bizkaia, rappresentati dagli avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori F. Santaolalla Gadea, G. Rozet e G. Valero Jordana), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione, comunicata alle autorità spagnole con lettera 29 settembre 1999, di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE contro lo Stato spagnolo con riguardo ad aiuti fiscali sotto forma di una riduzione della base imponibile per l'imposta sulle società nei Territorios Históricos di Álava, di Bizkaia e di Gipuzkoa (GU C 55 del 26 febbraio 2000, pag. 2), Tribunale (Terza Sezione ampliata), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J. Azizi, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 23 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.*

(¹) GU C 79 del 18.3.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 novembre 2002

nelle cause riunite T-74/00, T-76/00, da T-83/00 a T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00: Artogodan GmbH e a. contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Medicinali per uso umano — Procedure arbitrali comunitarie — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio — Competenza — Criteri di revoca — Anoressizzanti: amfepramone, clobenzorex, fenproporex, norpseudoefedrina, fentermina — Direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE»)

(2003/C 19/53)

(Lingua processuale: il tedesco, l'inglese e il francese)

Nelle cause riunite T-74/00, T-76/00, da T-83/00 a T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00, Artogodan GmbH, con sede in Lüchow (Germania), rappresentata dall'avv. U. Doepner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-74/00, Bruno Farmaceutici SpA, con sede in Roma, Essential Nutrition Ltd, con sede in Brough (Regno Unito), Hoechst Marion Roussel Ltd, con sede in Denham (Regno Unito), Hoechst Marion Roussel SA, con sede in Bruxelles (Belgio), Marion Merell SA, con sede in Puteaux (Francia), Marion Merell SA, con sede in Barcellona (Spagna), Sanova Pharma GmbH, con sede in Vienna (Austria), Temmler Pharma GmbH & Co. KG, con sede in Marburg (Germania), rappresentate dagli avv.ti B. Sträter e M. Ambrosius, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T-76/00, Schuck GmbH, con sede in Schwaig (Germania), rappresentata dagli avv.ti B. Sträter e M. Ambrosius, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-83/00, Laboratórios Roussel L^{da}, con sede in Mem Martins (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti B. Sträter e M. Ambrosius, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nelle cause T-84/00 e T-85/00, Laboratoires Roussel Diamant SARL, con sede in Puteaux (Francia), rappresentata dagli avv.ti B. Sträter e M. Ambrosius, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-84/00, Roussel Iberica SA, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti B. Sträter e M. Ambrosius, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-85/00, Gerot Pharmazeutika GmbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dall'avv. K. Grigkar, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-132/00, Cambridge Healthcare Supplies Ltd, con sede in Norfolk (Regno Unito), rappresentata dai sigg. D. Vaughan, K. Bacon, barristers, e S. Davis, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-137/00, Laboratoires pharmaceutiques

Trenker SA, con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti L. Defalque e X. Leurquin, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H. Støvlbæk, R. Wainwright e B. Wägenbaur), aventi ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 9 marzo 2000 concernenti la revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti, per quanto riguarda le cause T-74/00, T-76/00 e T-141/00, «amfepramone» [C(2000) 453], per quanto riguarda le cause da T-83/00 a T-85/00, in particolare «norpseudoefedrina», «clobenzorex» e «fenproporex» [C(2000) 608], e, per quanto riguarda le cause T-132/00 e T-137/00, «fentermina» [C(2000) 452], il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 26 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le decisioni della Commissione 9 dicembre 1996 [C(2000) 452, C(2000) 453 e C(2000) 608] sono annullate nella parte in cui riguardano i medicinali commercializzati dalle ricorrenti.*
- 2) *La Commissione sopporterà tutte le spese, comprese quelle sostenute nell'ambito dei procedimenti sommari.*

(¹) GU C 149 del 27.5.2000, C 163 del 10.6.2000, C 192 dell'8.7.2000 e C 233 del 12.8.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22 ottobre 2002

nelle cause riunite T-178/00 e T-341/00: Jan Pflugradt contro Banca centrale europea (¹)

(«Personale della Banca centrale europea — Modifica del contratto di lavoro — Rapporto informativo»)

(2003/C 19/54)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nelle cause riunite T-178/00 e T-341/00, Jan Pflugradt, residente in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentato, nella causa T-178/00, dall'avv. N. Pflüger e, nella causa T-341/00, dagli avv.ti Pflüger, R. Steiner e S. Mittländer, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Banca centrale europea (agenti:

nella causa T-178/00, signor J. Fernández Martín, signora V. Saintot e signor B. Wägenbaur e nella causa T-341/00, signora V. Saintot, signori T. Gulliams e Wägenbaur) avente ad oggetto una domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente relativo all'anno 1999, nella causa T-178/00, e una domanda di annullamento della nota 28 giugno 2000 del direttore generale della direzione generale «Sistemi informativi» (DG IS) della Banca centrale europea, riguardante i compiti assegnati al ricorrente, nella causa T-341/00, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e sig.ra P. Lindh, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 22 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le cause T-178/00 e T-341/00 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *Sono respinti i ricorsi nelle cause T-178/00 e T-341/00.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 259 del 9.9.2000 e C 4 del 6.1.2001.

operazioni di concentrazione compatibili con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (casi COMP/JV40 — Canal+/Lagardère e COMP/JV47 — Canal+/Lagardère/Liberty Media), il Tribunale (Terza Sezione Ampliata), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J. Azizi, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 20 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 10 luglio 2000, recante modifica della decisione della Commissione 22 giugno 2000, che dichiara talune operazioni di concentrazione compatibili con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (casi COMP/JV40 — Canal+/Lagardère e COMP/JV47 — Canal+/Lagardère/Liberty Media), è annullata.*
- 2) *La convenuta è condannata alle spese.*

(¹) GU C 335 del 25.11.00.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 novembre 2002

nella causa T-251/00: Lagardère SCA e Canal+ SA contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Modifica di una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune — Restrizioni direttamente collegate e necessarie alla realizzazione della concentrazione (“Restrizioni accessorie”) — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atti che possono essere impugnati — Interesse ad agire — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Motivazione»)

(2003/C 19/55)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-251/00, Lagardère SCA, con sede in Parigi, rappresentata dal sig. A. Winckler, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, Canal+ SA, con sede in Parigi, rappresentata dai sigg. J.-P. de La Laurencie e P.-M. Louis, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. W. Wils e F. Lelièvre), avente ad oggetto il ricorso di annullamento della decisione della Commissione 10 luglio 2000, recante modifica della decisione della Commissione 22 giugno 2000, che dichiara talune

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 ottobre 2002

nella causa T-388/00: Institut für Lernsysteme GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio anteriore figurativo che contiene la sigla ILS — Domanda di marchio comunitario denominativo ELS — Prova dell'uso del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Motivazione»)

(2003/C 19/56)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-388/00, Institut für Lernsysteme GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentato dagli avv.ti J. Schneider e A. Buddee, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. von Mühlendahl, A. di Carlo e O. Waelbroeck), altra parte nel

procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ELS Educational Services, Inc., con sede in Culver City, California (Stati Uniti), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 ottobre 2000 (procedimento R 074/2000-3), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 23 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) 18 ottobre 2000 (procedimento R 074/2000-3) è annullata per la parte relativa all'esame del rischio di confusione tra i marchi confliggenti.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La parte convenuta sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla parte ricorrente. Quest'ultima sopporterà un terzo delle proprie spese.*

(¹) GU C 79 del 10.3.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 ottobre 2002

nella causa T-6/01: Matratzen Concord GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Impedimenti relativi opposti alla registrazione — Somiglianza tra due marchi — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Richiesta di marchio comunitario figurativo contenente il vocabolo "Matratzen" — Marchio anteriore denominativo MATRATZEN»)

(2003/C 19/57)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-6/01, Matratzen Concord GmbH, già Matratzen Concord AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. W.-W. Wodrich, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. von Mühlendahl, G. Schneider e E. Joly), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli): Hukla Germany SA, con sede in Castellbisbal (Spagna), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la

decisione 31 ottobre 2000 (procedimenti riuniti R 728/1999-2 e R 792/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), relativa ad un procedimento di opposizione tra Hukla Germany SA e Matratzen Concord GmbH, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 23 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 108 del 7.4.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 novembre 2002

nelle cause riunite T-79/01 e T-86/01: Robert Bosch GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Marchio comunitario — Sintagmi Kit Pro e Kit Super Pro — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2003/C 19/58)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nelle cause riunite T-79/01 e T-86/01, Robert Bosch GmbH, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata dall'avv. S. Völker, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signori G. Schneider), aventi ad oggetto i ricorsi proposti contro due decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 gennaio 2001 (procedimenti R 124/2000-1 e R 123/2000-1), relative, rispettivamente, alla registrazione del sintagma Kit Pro e alla registrazione del sintagma Kit Super Pro come marchi comunitari, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 20 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 186 del 30.6.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 novembre 2002

nella causa T-103/01: Michael Cwik contro la Commissione delle Comunità europee (¹)

(Funzionari — Riorganizzazione delle strutture amministrative della Commissione — Nuova assegnazione — Motivazione — Interesse del servizio — Sviamiento di potere — Doveri di sollecitudine)

(2003/C 19/59)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-103/01, Michael Cwik, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Tervuren (Belgio), rappresentato dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall, D. Waelbroeck e J. Waldron), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione che dispone il trasferimento del ricorrente dall'unità «Informazione, pubblicazioni e documentazione economica» — divenuta, in un primo momento, l'unità «Informazione: EURO, UEM» e, successivamente, l'unità 4 «Politica della comunicazione sull'unione monetaria» — all'unità «Coordinamento generale, risorse umane e amministrazione», divenuta l'unità 1 «Coordinamento risorse umane; informazione ed amministrazione», nell'ambito della direzione generale «Affari economici e finanziari», e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, e dai sigg. J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 26 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 227 dell'11.08.01.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 ottobre 2002

nella causa T-104/01: Claudia Oberhauser contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Marchio anteriore figurativo contenente il sintagma “miss fifties” — Domanda di marchio comunitario denominativo Fifties — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2003/C 19/60)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-104/01, Claudia Oberhauser, residente in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. M. Graf, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: signor G. Schneider), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli): Petit Liberto, SA, con sede in Vidreres (Spagna), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 febbraio 2001 (procedimento R 757/1999-2), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 23 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 227 dell'11.8.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 novembre 2002

nella causa T-199/01: G contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Previdenza sociale — Diniego di rimborso delle spese mediche — Cura non funzionale)

(2003/C 19/61)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-199/01, G, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Ispra, con l'avv. O. Slusny, con

domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la decisione dell'ufficio liquidatore del 30 novembre 2000 con cui si rifiutava il rimborso delle spese relative a preparati magistrali prescritti dal medico curante, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 7 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 317 del 10.11.01.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 novembre 2002

nella causa T-205/01: André Ronsse contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Retribuzione — Assegno di famiglia — Ripetizione dell'indebito)

(2003/C 19/62)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-205/01, André Ronsse, dipendente della Commissione della Comunità europee, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. E. Boigelot, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra F. Clotuche-Duvieusart e sig. B. Wägenbaur), avente ad oggetto un ricorso diretto, in primo luogo, all'annullamento delle decisioni della Commissione contenute nelle lettere 9 e 23 novembre 2000 e, per quanto necessario, nella lettera 15 gennaio 2001 nonché della decisione implicita di rigetto del suo reclamo presentato l'8 febbraio 2001, tutte relative alla restituzione della somma di EUR 22 443,07 corrispondente all'assegno di famiglia versato al ricorrente dal 1° gennaio 1994 al 1° novembre 2000 e, in secondo luogo, al rimborso delle somme trattenute per questo motivo sulla sua pensione a partire dal dicembre 2000, maggiorate degli interessi al tasso legale, il Tribunale (Prima Sezione) composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N. Forwood e H. Legal, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 5 novembre 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 317 del 10.11.01.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12 novembre 2002

nella causa T-271/01: José Manuel López Cejudo contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Dipendenti — Retribuzione — Assegni per figlio a carico e indennità scolastica versati al genitore titolare della custodia del bambino — Rifiuto di riconoscere all'altro genitore il beneficio delle indennità ai fini del calcolo della riduzione fiscale e dell'indennità di dislocazione — Interessi di mora»)

(2003/C 19/63)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-271/01, José Manuel López Cejudo, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con gli avv.ti G. Vandersanden et L. Levi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione che negava al ricorrente, per il periodo da ottobre 2000 a luglio 2001, il riconoscimento del diritto all'assegno per figlio a carico e all'indennità scolastica ai fini del calcolo della deduzione fiscale e dell'indennità di dislocazione, nonché, d'altro lato, una domanda di pagamento degli interessi moratori sulle somme irregolarmente recuperate o trattenute, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig. J. Pligers, ha pronunciato il 12 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione, risultante dalla busta paga mensile ottobre 2000 del ricorrente, che gli negava il riconoscimento del diritto all'assegno per figlio a carico e all'indennità scolastica, a decorrere dal luglio 1999, per il calcolo della deduzione fiscale e dell'indennità di dislocazione, come modificata dalla decisione della Commissione 16 luglio 2001, è annullata in quanto quest'ultima decisione implica un riconoscimento di un pari diritto alle indennità controverse, e dei benefici che ne derivano, solo per il futuro.*
- 2) *La Commissione è condannata a versare al ricorrente:*
 - *interessi moratori, a decorrere dal novembre 2000, sulla somma di EUR 1 193,85 e, ogni mese da dicembre 2000 a settembre 2001, su ogni importo scadenza di EUR 1 200, sino al momento in cui tali somme gli saranno state restituite,*

— interessi moratori sulla parte dei benefici del ricorrente originati dalle indennità controverse, ogni mese da ottobre 2000 fino alla data di entrata in vigore della decisione del 16 luglio 2001, così da pervenire al completo pagamento delle somme dovute.

- 3) Il tasso di interessi moratori da applicare deve essere calcolato sulla base del tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di due punti.
- 4) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 3 del 5.01.02.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 ottobre 2002

nella causa T-05/02: Tetra Laval BV contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune — Diritti della difesa — Effetti orizzontali e verticali — Effetti prevedibili di consolidamento — Effetto leva — Concorrenza potenziale — Effetto generale di rafforzamento»)

(2003/C 19/64)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-05/02, Tetra Laval BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti A. Vandencastele, D. Waelbroeck, A. Weitbrecht e S. Völcker, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Whelan e P. Hellström), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2001, C(2001) 3345 def., che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.2416 — Tetra Laval/Sidel), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, J. Pirrung e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 25 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 30 ottobre 2001, C(2001) 3345 def., che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.2416 — Tetra Laval/Sidel), è annullata.
- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

(¹) GU C 68 del 16.3.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 ottobre 2002

nella causa T-80/02: Tetra Laval BV contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che ordina una separazione d'impresa — Art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89 — Illegalità della decisione che constata l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune — Conseguente illegalità della decisione di separazione»)

(2003/C 19/65)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-80/02, Tetra Laval BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti A. Vandencastele, D. Waelbroeck, A. Weitbrecht e S. Völcker, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Whelan e P. Hellström), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 2002, adottata in applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, la quale ordina una separazione d'impresa (Caso COMP/M.2416 — Tetra Laval/Sidel), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, J. Pirrung e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 25 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 30 gennaio 2002, adottata in applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, la quale ordina misure idonee a ripristinare una concorrenza effettiva (Caso COMP/M.2416 — Tetra Laval/Sidel), è annullata.
- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, incluse quelle relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 156 del 29.6.2002.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**7 ottobre 2002****nella causa T-24/01: Claire Staelen contro Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo ⁽¹⁾****(Dipendenti — Concorso generale — Delega dei poteri da parte dell'Autorità che ha il potere di nomina — Irricevibilità)**

(2003/C 19/66)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-24/01, Claire Staelen, agente temporaneo del Parlamento europeo, residente in Bridel (Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario J. Choucroun, avocat, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. F. Anton e A. Pilette), e Parlamento europeo (agenti: sigg. J.F. de Wachter e D. Moore), avente ad oggetto, in via principale, un ricorso diretto all'annullamento dell'intera procedura di correzione degli esami scritti del concorso EUR/A/151/98, ovvero, altrimenti della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso rifiuta di ammettere la ricorrente ad esami successivi all'esame VII.A.d), e, in subordine, un ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno morale che avrebbe subito, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, e dalla sig.ra V. Tiili e P. Mengozzi, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 7 ottobre 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso T-24/01 è manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto contro il Consiglio.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese sostenute nell'ambito del presente ricorso nei limiti in cui è diretto contro il Consiglio, comprese quelle relative al procedimento sommario.*

⁽¹⁾ GU C 95 del 24.3.01.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**21 ottobre 2002****nella causa T-97/01: Christos Gogos contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾****(Non luogo a provvedere)**

(2003/C 19/67)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-97/01, Christos Gogos, dipendente della Commissione delle Comunità europee, rappresentato dall'avv.

C. Tagaras, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra H. Tserepa-Lacombe e J. Currall), avente ad oggetto un ricorso diretto, in sostanza, all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/A/17/96 di non inserirlo nell'elenco dei candidati ritenuti idonei in quanto non ha ottenuto agli esami orali il minimo di punti richiesti, da una parte, e volto ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale che avrebbe subito, dall'altra, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N. Forwood, presidente, e J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 21 ottobre 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione sopporterà tutte le spese.*

⁽¹⁾ GU C 186 del 30.6.01.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**17 ottobre 2002****nel procedimento T-215/02 R: Santiago Gómez-Reino contro Commissione delle Comunità europee****(Procedimento sommario — Dipendenti — Ricevibilità — Atto lesivo)**

(2003/C 19/68)

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento T-215/02 R, Santiago Gómez-Reino, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. M.-A. Lucas, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H.P. Hartvig e J. Currall), avente ad oggetto la domanda di provvedimenti provvisori intesi a che siano ordinati, in primo luogo, la produzione di taluni documenti, in secondo luogo, la sospensione di varie decisioni adottate o il divieto di adottare in futuro decisioni relative a indagini interne svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e, in terzo luogo, l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del personale delle Comunità europee, il presidente del Tribunale ha emesso,

il 17 ottobre 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso del sig. Michel Soubies contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 ottobre 2002

(Causa T-325/02)

(2003/C 19/69)

(Lingua processuale: il francese)

Il sig. Michel Soubies, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Albert Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 26 novembre 2001 del Segretario generale della Commissione di assegnare il ricorrente, quale consigliere ad personam di grado A3, presso l'unità SG/F.2 «Questioni istituzionali»;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente di grado A3, si oppone alla decisione dell'Autorità che esercita il potere di nomina di nominarlo consigliere ad personam presso l'unità SG/F.2 «Questioni istituzionali», il cui capo è stato inquadrato nel grado A5.

A sostegno delle sue istanze, il ricorrente fa valere la violazione:

- dell'obbligo di motivazione;
- del procedimento di impugnazione dei posti di inquadramento intermedio, degli artt. 4, 5, 27, e 29 dello Statuto, nonché dei principi di buona gestione e di buona amministrazione e del principio di vocazione alla carriera.

Lo stesso ritiene a tale riguardo che il Segretario generale, non avendo adottato le norme generali volte ad autorizzare la reversibilità delle funzioni di gestione, ha illegittimamente emanato la decisione impugnata. Le mansioni effettivamente esercitate dal ricorrente dopo l'adozione di tale decisione sarebbero inoltre manifestamente di rango inferiore rispetto a quelle normalmente svolte da un dipendente di grado A3.

Ricorso dell'associazione Gestoras Pro Amnistia, dei sigg. Juan Mari Olano Olano e Julen Zelarain Errasti contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 31 ottobre 2002

(Causa T-333/02)

(2003/C 19/70)

(Lingua processuale: il francese)

Il 31 ottobre 2002 l'associazione Gestoras Pro Amnistia, con sede in Hernani (Spagna), i sigg. Juan Mari Olano Olano, residente in Gainza (Spagna) e Julen Zelarain Errasti, residente in Donostia (Spagna), rappresentati dall'avv. Didier Rouget, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- condannare il convenuto a pagare all'associazione Gestoras Pro Amnistia un indennizzo di 1 000 000 euro e ai due ricorrenti, sigg. Juan Mari Olano Olano e Julen Zelarain Errasti, un indennizzo di 100 000 euro ciascuno;
- dichiarare le dette somme produttive di interessi di ritardo al tasso annuo del 4,5 % a decorrere dalla sentenza del Tribunale, fino al momento dell'effettivo pagamento;
- condannare il convenuto alle spese da lui sostenute nonché a quelle esposte dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

L'associazione Gestoras Pro Amnistia nonché i suoi due portavoce chiedono la riparazione del pregiudizio assertivamente subito in ragione dell'inclusione della detta associazione nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni implicati in azioni di terrorismo ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC⁽¹⁾, adottata il 27 dicembre 2001, e confermata dalle posizioni comuni del Consiglio 2 maggio 2002, n. 2002/340/PESC⁽²⁾ e del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/940/PESC⁽³⁾.

I motivi e gli argomenti invocati sono analoghi a quelli svolti nella causa T-338/02.

- (1) Posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).
- (2) Posizione comune del Consiglio 2 maggio 2002, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 116, pag. 75).
- (3) Posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2002/340/PESC (GU L 160, pag. 32).

Ricorso della B.V. Bureau Wijsmuller Scheepvaart-Transport en Zeesleepvaart Maatschappij contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 novembre 2002

(Causa T-340/02)

(2003/C 19/71)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 13 novembre 2002 la B.V. Bureau Wijsmuller Scheepvaart-Transport en Zeesleepvaart Maatschappij, con sede in IJsmuiden (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. M.J.J.M. Essers, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- 1) in via principale, annullare la decisione della Commissione 19 giugno 2002 C(2002) 2158 def., relativa agli aiuti di Stato dei Paesi Bassi a favore delle attività dei rimorchi a traino olandesi nei porti marittimi e nelle acque interne della Comunità;
- 2) in subordine, annullare gli artt. 2 e 3 della decisione impugnata della Commissione, in cui la Commissione stessa ingiunge al governo olandese di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti, salvo per gli aiuti concessi prima del 12 settembre 1990;
- 3) condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi adottati sono gli stessi della causa T-326/02.

Ricorso della Metro-Goldwin-Mayer Lion Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto l'8 novembre 2002

(Causa T-342/02)

(2003/C 19/72)

(Lingua processuale: l'inglese)

L'8 novembre 2002, la Metro-Goldwin-Mayer Lion Corporation, Santa Monica, California (Stati Uniti d'America), rappresentata dagli avv.ti Fernand de Visscher, Emmanuel Cornu, Eric De Gryse, Donatienne Moreau, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso era parte anche la Moser Grupo Media, S.L., Santa Eulalia Del Rio (Baleari — Spagna).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso d'annullamento;
- annullare la decisione della terza commissione di ricorso 5 settembre 2002;
- confermare la decisione della divisione di opposizione 19 febbraio 2001 nella parte in cui accoglie l'opposizione n. B 47730 per tutti i prodotti e i servizi controversi e rigetta integralmente la domanda di registrazione n. 409664 sulla base delle registrazioni nazionali del marchio «MGM» effettuate dalla ricorrente;
- annullare la decisione della divisione di opposizione 19 febbraio 2001, nella parte in cui non accoglie il motivo di rigetto basato sulla domanda di marchio «MGM» n. 141820 della ricorrente, ovvero, in via sussidiaria, nella parte in cui non accoglie il motivo di rigetto basato sulle precedenti registrazioni nazionali del marchio in Austria, in Grecia e nel Regno Unito;
- condannare l'Ufficio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: Moser Grupo Media, S.L.

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Il marchio figurativo «Moser Grupo Media, s.l.» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41 (richiesta n. 409664).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: La ricorrente, Metro-Goldwin-Mayer Lion Corporation.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: Vari marchi nazionali nonché la domanda di marchio comunitario n. 141820 del marchio verbale «MGM» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41.

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto della domanda di marchio comunitario n. 409664 della Moser Grupo Media, senza tener conto di taluni diritti anteriori e della domanda di marchio comunitario n. 141820 che la ricorrente ha depositato per il marchio verbale «MGM».

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso dell'opponente, attuale ricorrente, in quanto irricevibile.

Motivi di ricorso: — Violazione dell'art. 58 del regolamento n. 40/94⁽¹⁾, nella parte in cui la ricorrente è danneggiata dalla decisione della divisione di opposizione. Secondo la ricorrente, la Moser Grupo Media ha ancora la possibilità di trasferire la propria domanda di marchio comunitario in altri paesi, beneficiando della data di deposito della sua domanda di marchio comunitario. Ciò non sarebbe possibile qualora la domanda di marchio comunitario venisse respinta sulla base della domanda di marchio comunitario della ricorrente.

— Violazione degli artt. 42 e 8 del regolamento n. 40/94. Secondo la ricorrente, un'opposizione può essere basata su una domanda anteriore di marchio comunitario che non abbia ancora ottenuto la registrazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso del signor Roland Schintgen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 novembre 2002

(Causa T-343/02)

(2003/C 19/73)

(Lingua processuale: il francese)

Il 15 novembre 2002, il signor Roland Schintgen, residente in Keispelt (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dall'APN in data 16 luglio 2002, con cui veniva respinto il reclamo proposto dal ricorrente il 28 febbraio 2002, con il quale veniva sollecitato l'annullamento delle elezioni al comitato locale del personale, la designazione degli eletti al comitato del personale nonché l'astensione della Commissione dall'annullare le dette elezioni e di dichiarare che il comitato locale del personale di Lussemburgo, composto in seguito a tali elezioni, non era validamente costituito;
- annullare, per quanto necessario, le suddette elezioni al detto comitato locale del personale di Lussemburgo, nonché la designazione degli eletti che ne è conseguita e annullare l'astensione della Commissione dall'annullare le elezioni e dal dichiarare irregolare la composizione del comitato locale del personale di Lussemburgo che ne era la conseguenza;
- condannare la convenuta alle spese di giudizio nonché alle spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento e in particolare le spese di domiciliazione, di spostamento e di soggiorno nonché gli onorari.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'APN contenente il rigetto del suo reclamo con cui sollecitava l'annullamento delle elezioni al comitato locale del personale di Lussemburgo del novembre 2001.

Secondo il ricorrente, l'elenco presentato dal sindacato «Solidarité européenne» avrebbe beneficiato di uno solo dei venti seggi da assegnare al comitato locale del personale, mentre i voti attribuiti ai membri di tale organizzazione rappresentavano il 25,523 % del totale dei voti espressi.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere:

- una violazione dell'art. 9, n. 3, dello Statuto,
- una violazione dell'art. 1 dell'Allegato II allo Statuto,
- una violazione dell'art. 6 della regolamentazione relativa alla composizione ed al funzionamento del comitato del personale,
- un errore manifesto di valutazione.

Il ricorrente fa valere che le disposizioni summenzionate imporrebbero una rappresentanza fedele, in seno al comitato locale del personale, di tutte le tendenze che sono state espresse in occasione dello scrutinio elettorale. Tale rappresentanza non verrebbe più sufficientemente garantita quando più del quarto del totale dei voti espressi dai funzionari determina solo la designazione di un ventesimo dei membri del comitato del personale.

Ricorso della European Dynamics contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 novembre 2002

(Causa T-345/02)

(2003/C 19/74)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 21 novembre 2002 la European Dynamics, con sede in Atene, rappresentata dai sigg. W. Knapp, Rechtsanwalt, e S. Spanou, Avvocati, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione della Commissione (EUROSTAT) di escludere la European Dynamics dalla procedura relativa all'aggiudicazione della gara di appalto 2002/S 106-083279 — Lotto n. 1 «sviluppo ulteriore del software collaborativo CIRCA»;
2. ordinare alla Commissione (EUROSTAT) di valutare l'offerta presentata dalla European Dynamics nel menzionato procedimento di aggiudicazione della gara di appalto e consentire alla European Dynamics di parteciparvi a pieno titolo a sulla stessa base di tutti gli altri offerenti;
3. condannare la Commissione al pagamento alla European Dynamics di tutte le spese e gli oneri processuali sostenuti in relazione con il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società che opera nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Ha partecipato alla gara d'appalto 2002/S 106-083279 relativa a «Sistemi informativi Eurostat: Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per il sistema statistico europeo» e, più precisamente, Lotto 1) della gara d'appalto, «sviluppo ulteriore del software collaborativo CIRCA». L'offerta della ricorrente veniva respinta dalla convenuta a causa della mancanza nel curriculum di dettagli relativi ai titoli di studio e professionali, di almeno uno degli esperti di un gruppo di 27 persone.

A sostegno della sua domanda la ricorrente afferma che la decisione di respingere la sua offerta viola il principio di proporzionalità. L'offerta è stata respinta in ragione dell'assenza di dettagli in un curriculum vitae, mentre le qualifiche richieste per l'offerente facevano riferimento in termini larghi e generali all'esperienza del gruppo, senza ulteriori precisazioni.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è viziata per un manifesto errore di valutazione. Conformemente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il convenuto non ha esercitato il potere di ricercare chiarimenti nella materia in esame ed è pertanto venuto meno al suo dovere di assistenza e al principio della buona amministrazione.

La ricorrente deduce ancora che non avendo ricercato i chiarimenti e avendo così escluso l'offerta della ricorrente, il convenuto non ha osservato il principio della parità di trattamento tra gli offerenti. Secondo quanto sostiene la ricorrente, una commissione aggiudicatrice non deve premiare l'esercizio illimitato del potere discrezionale di ricercare o non ricercare chiarimenti relativi a un singolo offerente senza tener conto di considerazioni obiettive e sottratto al sindacato giurisdizionale.

La ricorrente sostiene infine che il convenuto è ricorso in gravi irregolarità di procedura. Più precisamente, il convenuto non ha rispettato il principio della buona amministrazione, i diritti delle parti di essere ascoltate e il dovere di motivare le sue decisioni.

Ricorso della Cableuropa SA, Región de Murcia de Cable, SA, Valencia de Cable, SA, Mediterránea Sur Sistemas de Cable, SA e Mediterránea Norte Sistemas de Cable, SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 novembre 2002

(Causa T-346/02)

(2003/C 19/75)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 22 novembre 2002, le società Cableuropa SA (con sede in Aravaca, Madrid), Región de Murcia de Cable, SA (con sede in Murcia, Spagna), Valencia de Cable, SA (con sede in Madrid), Mediterránea Sur Sistemas de Cable, SA (con sede in Alicante, Spagna) e Mediterránea Norte Sistemas de Cable, SA (con sede in Castellón, Spagna), rappresentate dagli avv.ti D. Luis Felipe Castresana Sánchez e D. Gonzalo Samaniego Bordiu, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 14 agosto 2002 con cui il caso COMP/m.2845 — Sogecable/Canalsátelite Digital/Via Digital, viene rinviato alle competenti autorità del Regno di Spagna, ai sensi dell'art. 9 del regolamento del Consiglio n. 4064/89, decisione che con il presente ricorso viene formalmente impugnata;
- dichiarare compensate le spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata con il presente ricorso attiene alla notificazione di un progetto di concentrazione, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese⁽¹⁾, progetto in base al quale l'impresa Sogecable SA, controllata dalla Promotora de Informaciones SA (Prisa) e Groupe Canal+ SA, quest'ultima appartenente al gruppo Vivendi Universal, ha concluso con il Grupo Admira Media SA, appartenente al gruppo Telefónica SA, un accordo diretto a realizzare una fusione con la Sogecable e DTS Distribuidora de Televisión Digital SA (Via Digital), controllata dalla Admira, mediante lo scambio reciproco di

azioni. Secondo quanto indicato nella detta notificazione, per effetto della realizzazione di tale operazione l'impresa risultante sarebbe soggetta al controllo congiunto della Prisa e della Groupe Canal+.

A sostegno della domanda le ricorrenti deducono quanto segue:

- Incompetenza della Commissione, in quanto essa non sarebbe autorizzata a rinviare un caso alle autorità di uno Stato membro quando i mercati di riferimento interessino il commercio intracomunitario rispetto a più di uno Stato membro.
- Violazione dell'art. 9 del menzionato regolamento in materia di concentrazioni, atteso che la decisione impugnata opererebbe un rinvio «in bianco» alle autorità nazionali.
- Violazione dell'obbligo di motivazione, con riguardo, in concreto, all'eccezionalità del rinvio nei casi in cui i mercati di riferimento interessino una parte sostanziale del mercato comune.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 1.

Ricorso della Aunacable SA, Unipersonal, Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León SA, Euskaltel, SA, Telecable de Avilés, SA Unipersonal, Telecable de Oviedo, SA Unipersonal, Telecable de Gijón, SA Unipersonal, R Cable e Telecomunicaciones Galicia, SA e Tenaria SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 novembre 2002

(Causa T-347/02)

(2003/C 19/76)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 22 novembre 2002, le società Aunacable SA, Unipersonal (con sede in Madrid), Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León SA (con sede in Boecilli, Valladolid, Spagna), Euskaltel, SA (con sede in Zamudio-Bizkaia), Telecable de Avilés, SA Unipersonal (con sede in Avilés), Telecable de Oviedo, SA Unipersonal (con sede in Oviedo), Telecable de Gijón, SA Unipersonal (con sede in Gijon), R Cable e Telecomunicaciones Galicia, SA (con sede in La Coruña, Spagna) e Tenaria SA (con sede in Cordovilla, Navarra, Spagna), rappresentate dagli avv.ti Antonio Creus Carreras, Natalia Lacalle Mangas e D. José Jiménez Laiglesia, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 14 agosto 2002 con la quale il caso COM/m.2845 — Sogecable/Canalsatelite Digital/Via Digital, è stato rinviato alle competenti autorità del Regno di Spagna, ai sensi dell'art. 9 del regolamento del Consiglio n. 4064/89; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono fondamentalmente quelli dedotti nel ricorso relativo alla causa T-346/02 Cableuropa e altri/Commissione.

Viene dedotta, in particolare, la violazione del principio di sana amministrazione con riguardo al fatto che la Commissione non solo avrebbe abbandonato una prassi e una politica già consolidate in una serie di decisioni attinenti al mercato interessato dall'operazione di cui trattasi, bensì non avrebbe tenuto conto di un caso strettamente connesso con l'operazione di concentrazione de qua ed in cui interverrebbero le stesse parti. In ogni caso, la Commissione si troverebbe in una posizione più favorevole rispetto alle autorità nazionali al fine di esaminare l'operazione di cui trattasi, in considerazione, inter alia, delle importanti questioni di diritto comunitario ivi contenute.

Ricorso della società Sephora contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 22 novembre 2002

(Causa T-349/02)

(2003/C 19/77)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 novembre 2002, la società Sephora, con sede in Levallois-Perret (Francia), rappresentata dal sig. Michel-Paul Escande, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) 9 settembre 2002 (R 425/2000-2);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente del marchio comunitario:	INTER SERVICE S.r.l.
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	SEPHORA (domanda di registrazione n. 593.806, per prodotti delle classi 9, 18 e 25).
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	La ricorrente.
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio denominativo francese SEPHORA, per prodotti delle classi 35 e 42.
Decisione della divisione d'opposizione:	Rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso:	Applicazione erronea dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

Ricorso della Ikegami Electronics (Europe) GmbH contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 26 novembre 2002

(Causa T-350/02)

(2003/C 19/78)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 26 novembre 2002 la Ikegami Electronics (Europe) GmbH, con sede in Neuss (Germania, rappresentata dall'avv. Laurent Ruessmann, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1696/2002;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente opera nella vendita e nella distribuzione di modelli di sistemi di telecamere professionali, prodotti dalla società giapponese Ikegami Tsushinki Co Ltd, appartenente al suo stesso gruppo.

La ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 23 settembre 2002, n. 1696 ⁽¹⁾, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 ⁽²⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone, nella parte in cui limita l'applicazione della decisione alle importazioni di modelli, a partire dalla data di ricevimento da parte della Commissione della domanda di esenzione, e cioè dal 12 ottobre 2001.

La ricorrente deduce che i modelli di telecamere professionali non classificabili come telecamere per la telediffusione sarebbero stati esclusi dall'obiettivo dei provvedimenti antidumping a seguito di indagini che hanno accertato l'esistenza di dumping e pregiudizio per l'industria europea dei sistemi di telecamere per la telediffusione. Il regolamento n. 1696/2002 riconosce che i modelli di cui trattasi, elencati nell'allegato, non possono essere qualificati sistemi di telecamere per la telediffusione. Secondo la ricorrente, però, il regolamento limita l'applicazione nel tempo dell'esenzione dai provvedimenti antidumping per i detti modelli, e afferma che i dazi antidumping debbono essere imposti su qualsiasi importazione dei detti modelli precedente il 12 ottobre 2001. Per tale ragione la ricorrente sostiene che la decisione contenuta nell'art. 2 del regolamento n. 1696/2002 costituisce una violazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽³⁾ e successive modifiche e del codice antidumping dell'OMC ⁽⁴⁾, ai sensi del quale l'imposizione di dazi antidumping è consentita solo sui prodotti rientranti nell'oggetto di un'indagine e del pregiudizio causato dai detti prodotti.

La ricorrente deduce inoltre l'arbitrarietà dell'impugnata decisione e errore manifesto di valutazione. Secondo la ricorrente, l'impugnata decisione presuppone che, per quanto riguarda le importazioni anteriori alla domanda di esenzione, deve essersi trattato di sistemi di telecamere professionali che avrebbero potuto essere state qualificate sistemi di telecamere per la telediffusione e quindi soggetti a dazi antidumping. Tale illazione è arbitraria, dal momento che non viene posta alcuna base per tale conclusione e quanto obiettivamente riscontrato nel regolamento n. 1696/2002 depone di fatto nel senso opposto. La ricorrente afferma altresì che non vi sono seri rischi a che i dazi antidumping vengano elusi, qualora la decisione fosse applicabile senza tener conto della data di importazione. Dato che il regolamento conferma che i modelli non sono sistemi di telecamere per la telediffusione, non vi sono motivi per cui l'importatore debba dichiarare i detti modelli come sistemi di telecamere per la telediffusione soggetti ai dazi antidumping.

La ricorrente invoca infine una violazione del principio di parità di trattamento. Secondo la ricorrente, una precedente modifica dell'allegato era applicabile a prescindere dalla data di importazione non essendovi obiettive differenze che giustificassero tale disparità di trattamento.

⁽¹⁾ GU L 259, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 244, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 56, pag. 1.

⁽⁴⁾ Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) — Allegato 1 — Allegato 1a — Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (OMC-GATT 1994) (GU L 336, pag. 103).

Ricorso della Creative Technology Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 25 novembre 2002

(Causa T-352/02)

(2003/C 19/79)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 25 novembre 2002 la Creative Technology Limited, con sede in Singapore, rappresentata dal dr. Michael Edenborough, barrister, dai sigg. Stephen Jones, solicitor, e Paul Rawlinson, solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è stato il sig. José Vila Ortiz, residente in Valencia (Spagna).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ordinare che si dia luogo alla registrazione della domanda di marchio comunitario n. 673327;
- annullare la decisione della divisione d'opposizione n. 154/2001;
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso n. R 265/2001-4;
- condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente ricorso, per il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e per l'opposizione dinanzi alla divisione d'opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente del marchio comunitario:	Creative Technology Limited.
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	la domanda di marchio comunitario n. 673327 per il marchio nominale «PC WORKS» per prodotti rientranti nella classe 9 (apparecchi di registrazione, trasmissione e riproduzione di suoni o immagini, altoparlanti, ecc.).
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	sig. José Vila Ortiz.
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio emblematico spagnolo «W WORK PRO» registrato sotto il n. 1925320, per prodotti rientranti nella classe 9 (impianti di suono elettronico, altoparlanti, apparecchi di riproduzione del suono, ecc.).
Decisione della divisione d'opposizione:	rigetto della domanda di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso proposto dalla Creative Technology Limited.
Motivi di ricorso:	La ricorrente ritiene che sia stata data indebita importanza all'elemento «Work» esistente in comune nei due marchi e che sia stato insufficientemente considerato il fatto che i prodotti di cui trattasi vengono venduti solo dopo un attento esame delle caratteristiche delle merci che pertanto riduce le probabilità di confusione tra il pubblico interessato.

Ricorso della Chum Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 3 dicembre 2002

(Causa T-359/02)

(2003/C 19/80)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 3 dicembre 2002 la Chum Limited, con sede in Toronto (Canada), rappresentata dal sig. Michael Gilbert, Solicitor, ha

proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è stata la Star TV AG, con sede in Schlieren (Svizzera).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 17 settembre 2002 dell'UAMI pronunciata nel ricorso n. R 1140/2000-2;
- ordinare che la domanda di marchio comunitario n. 890145 venga registrata per i prodotti elencati nelle classi 38 e 41;
- condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente ricorso, per il ricorso n. R 1140/2000-2 e per il procedimento di opposizione n. 184525.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente del marchio comunitario:	Chum Limited.
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio nominale «STAR TV» — domanda n. 890145 per i prodotti delle classi 38 e 41.
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Star TV AG.
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio emblematico costituito dalle parole «STAR TV» sovrapposto su una stella bianca e una nera di grandi dimensioni accompagnate da 3 stelle di dimensioni minori e da una piccola luna (registrazione internazionale n. 638769 che copre l'Austria, la Germania, il Benelux, la Francia e l'Italia) per i prodotti delle classi 38 e 41.
Decisione della divisione d'opposizione:	rigetto del marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso:	non corretta applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-160/01 e T-264/01 ⁽¹⁾

(2003/C 19/81)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 5 novembre 2002, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-160/01 e T-264/01: Léon Rappe contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 289 del 13.10.01 e C 369 del 22.12.01.

Cancellazione dal ruolo della causa T-294/01 ⁽¹⁾

(2003/C 19/82)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 24 ottobre 2002, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-294/01: Lucía Aparicio Chofré contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 44 del 16.2.02.

Cancellazione dal ruolo della causa T-331/01 ⁽¹⁾

(2003/C 19/83)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 14 novembre 2002, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-331/01: Huntstown Air Park Limited and Omega Aviation Services Limited contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 109 del 4.5.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa T-172/02 ⁽¹⁾

(2003/C 19/84)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 4 novembre 2002, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-172/02: Laurent Druet contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 180 del 27.7.02.

Cancellazione dal ruolo della causa T-199/02 ⁽¹⁾

(2003/C 19/85)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 22 ottobre 2002, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-199/02: Michel van Beek contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 202 del 24.8.02.

III

(Informazioni)

(2003/C 19/86)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

GU C 7 dell'11.1.2003

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 323 del 21.12.2002

GU C 305 del 7.12.2002

GU C 289 del 23.11.2002

GU C 274 del 9.11.2002

GU C 261 del 26.10.2002

GU C 247 del 12.10.2002

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

RETTIFICHE**Rettifica alla comunicazione nella causa T-258/02**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 274 del 9 novembre 2002)

(2003/C 19/87)

Nella comunicazione alla Gazzetta ufficiale nella causa T-258/02, Hendrikus Boukes/Parlamento, il primo paragrafo della parte «Motivi e principali argomenti», va sostituito con il seguente testo:

«Il ricorrente nella presente causa si oppone al rifiuto da parte dell'APN di riconoscere, in applicazione delle relative norme statutarie, il matrimonio del ricorrente con una persona dello stesso sesso pronunciato in forza della legge olandese del 21 dicembre 2000 entrata in vigore il 1 aprile 2001.»
